sara vita
Società del Gruppo Sara

SET INFORMATIVO

Sara Bi-Fuel PIR

PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR), costituito da Contratto di Assicurazione sulla Vita Multiramo, in forma di Vita Intera, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi

Il presente documento è composto da:
- KID
- DIP Aggiuntivo IBIP
- Informativa precontrattuale sulla Sostenibilità
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario
- Modulo di Proposta/Polizza
- Informativa Privacy

Il Contraente deve ricevere dall'Impresa il presente **Set Informativo** prima della sottoscrizione del contratto

ultimo aggiornamento dei dati: **13/11/26**

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/1986. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

COME È STRUTTURATO IL SET INFORMATIVO

Questo Set Informativo è il documento precontrattuale che l'Impresa consegna al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
È composto dai documenti qui elencati:

- **KID - Documento contenente le informazioni chiave**: il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo
- **DIP Aggiuntivo IBIP**: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto a quelle presenti nelle Condizioni di Assicurazione e nei KID.
  Queste informazioni sono utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
- **Informativa precontrattuale sulla Sostenibilità**: il documento che fornisce informazioni in materia di investimenti sostenibili, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 ("SFDR"). Tale Informativa è relativa alla sola Gestione Separata
- **Condizioni di Assicurazione**: l'insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione, il **Glossario** è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione e riporta il significato di alcuni termini presenti in esse
- **Modulo di Proposta/Polizza in fac simile**: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio unico.

  Nel caso in cui **Sara Bi-Fuel PIR** sia sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), al posto della **Proposta/Polizza** Sara Vita consegna al Contraente la **Proposta**, a cui fa seguito la **Lettera di conferma di investimento del premio**.

  Di seguito si indica genericamente Proposta/Polizza, a meno che si debbano illustrare situazioni specifiche che riguardino espressamente la Proposta.

- **Informativa Privacy**: il documento con cui si informa sulla raccolta e il trattamento dei dati personali, in base al Regolamento generale sulla protezione dei dati.

DOVE TROVARE IL SET INFORMATIVO

I vari documenti che compongono il **Set Informativo** vengono:

- consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
- pubblicati su **sara.it**, nella pagina dedicata al prodotto
- pubblicati nella propria **Home Insurance - Area Personale** e nell'App **SaraConMe**.

Si consiglia la lettura della **Guida "Le Assicurazioni Vita"** che fa parte della collana "Le Guide assicurative in parole semplici" di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Questa guida si propone di spiegare in maniera chiara e accessibile il funzionamento delle assicurazioni sulla vita.
È possibile trovare "Le Guide assicurative in parole semplici" in IVASS.it.

I NOSTRI CONTATTI:

Intermediari di riferimento:
Per avere informazioni sul proprio Intermediario di riferimento consultare sara.it/agenzie-network

Assistenza Clienti:



numero verde 800.095.095 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00)



indirizzo mail assistenza clienti



FAQ consulta le domande frequenti sara.it/faqs

Le comunicazioni di Sara Vita:
Sara Vita invia le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto:

- tramite e-mail all'indirizzo fornito dal Contraente
- via posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dal Contraente
- utilizzando la **Home Insurance - Area Personale** del Contraente e l'App **SaraConMe**.

Il Contraente sceglie una delle tre modalità di comunicazione al momento della firma della Proposta/Polizza.

Il Contraente può cambiare la sua scelta nel corso della validità del contratto.

HOME INSURANCE E SARACONME

Per consultare e gestire il proprio contratto assicurativo in modo autonomo Sara Vita mette a disposizione del Contraente:

- **la *Home Insurance* - Area Personale**
- **la App *SaraConMe*.**

Nella sezione Area Personale presente in sara.it è possibile sia attivare l'account della Home Insurance che scaricare l'App SaraConMe.

Relativamente alla Home Insurance le modalità di registrazione sono descritte nella Lettera di benvenuto.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti di investimento.

Prodotto: Sara Bi-Fuel PIR (tariffa 163)

Nome dell'ideatore del prodotto: Sara Vita Spa - Gruppo Sara, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001
Sito web: www.sara.it
Numero verde: per ulteriori informazioni chiamare il numero verde Sara 800.095.095 (lun-ven 8,30-19)
CONSOB è responsabile della vigilanza di Sara Vita in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave
Data di realizzazione del presente documento: **13/11/2026.**

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

TIPO: Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto di investimento assicurativo di tipo Multiramo:
- a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi
- appartenente ai contratti di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera
- collegato alla Gestione Separata **FONDO PIÙ** e al Fondo Interno Assicurativo **SARA PMI ITALIA**.

TERMINE: Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto a Vita Intera, di conseguenza il contratto termina al momento in cui avviene il decesso dell'Assicurato. Sara Vita non è autorizzata a estinguere unilateralmente il contratto, che si estingue soltanto il caso di recesso, riscatto o decesso dell'Assicurato.

OBIETTIVI: Sara Bi-Fuel PIR mira ad incrementare il valore del capitale investito scegliendo strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria (tra cui "strumenti finanziari qualificati" conformi a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR) ed è rivolto a coloro che intendono mantenere l'investimento per almeno 10 anni. Il prodotto prevede una allocazione predefinita dell'investimento: i premi corrisposti al netto del caricamento - sia il premio unico che gli eventuali versamenti aggiuntivi - vengono ripartiti tra le due gestioni degli investimenti, secondo la composizione di seguito illustrata:

FONDO PIÙ	SARA PMI ITALIA
30%	70%

Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **FONDO PIÙ**:
- il rendimento finanziario annuo viene riconosciuto al contratto sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato
- è prevista la **garanzia della restituzione del capitale assicurato** (misura annua di rivalutazione minima garantita)
- è previsto il **consolidamento annuo delle rivalutazioni** attribuite al contratto, che, una volta accreditate ad esso, restano definitivamente acquisite.

Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **SARA PMI ITALIA**:
- essa va a costituire il capitale variabile, funzione del numero e del valore unitario delle quote possedute
- il valore unitario delle quote - il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione - è **valorizzato settimanalmente**, tutti i mercoledì, considerando tutte le attività che vi sono conferite al netto di tutte le eventuali passività, spese e oneri.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO: Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto di investimento a Vita Intera adatto ad un Investitore che presenta le seguenti caratteristiche:
- **tipologia di Investitore**: deve essere una persona fisica
- **obiettivo dell'Investitore**: crescita del capitale
- **caratteristiche del prodotto ricercate dall'Investitore**: un investimento ottenibile attraverso un mix predefinito tra Gestione Separata e Fondi Interni. Gli investimenti in Sara Bi-Fuel PIR sono, in ogni caso, indirizzati verso piccole e medie imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, conformemente alla normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR)
- **profilo dell'Investitore, in un orizzonte temporale lungo**: conoscenza ed esperienza in materia di investimenti buona, con una conoscenza media in materia di investimenti e un'esperienza ridotta in prodotti o strumenti finanziari; situazione finanziaria tale da non avere necessità di garanzia finanziaria e che quindi possono sostenere una perdita anche integrale del capitale; tolleranza al rischio medio-bassa, con disponibilità ad accettare fluttuazioni di entità medio-bassa dell'investimento
- **sostenibilità**: il prodotto è destinato ad un Investitore interessato a prodotti che includono i rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2019/2088 (SFDR) o che non hanno particolari preferenza di sostenibilità.

Date le sue caratteristiche e il suo orizzonte temporale, è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, abbia un'età massima di 75 anni.

Infine, il prodotto è rivolto a un Investitore per il quale la presenza di una copertura demografica più ampia rispetto alla maggiorazione caso morte prevista dal prodotto risulta irrilevante.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA E COSTI: la prestazione di **Sara Bi Fuel PIR** è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**, che si ottiene come somma del **capitale assicurato** - riferito alla componente Rivalutabile - in vigore alla data del decesso e del **capitale variabile** - riferito alla componente Unit - valorizzato il giorno di riferimento utile per la richiesta di liquidazione, a cui si aggiunge la maggiorazione ottenuta applicando al capitale variabile una percentuale che decresce al crescere dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.
Il valore della prestazione è riportato nella sezione **Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?** considerando il versamento di un premio unico di **Euro 10.000**, di cui il rischio biometrico è pari a **Euro 0** e l'impatto nullo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandata pari a 10 anni. L'importo del premio investito è pari a **Euro 9.800**. Il prodotto è a Vita Intera, di conseguenza non è prevista una scadenza.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio



Rischio più basso **Rischio più alto**

L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto almeno fino al termine del periodo di detenzione raccomandato, pari a 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello **3 su 7**, che corrisponde alla classe di rischio **medio-bassa**.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello **medio-basso** e che è **molto improbabile** che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.
In caso di **liquidazione della prestazione caso morte** avete diritto alla restituzione di almeno il **30%** del capitale investito (misura annua di rivalutazione minima garantita); è previsto, inoltre, il **consolidamento annuo delle rivalutazioni** attribuite al contratto, che, una volta accreditate ad esso, restano definitivamente acquisite. In caso di **liquidazione per riscatto** avete diritto alla restituzione di almeno il **30%** del capitale investito (misura annua di rivalutazione minima garantita), al netto delle eventuali commissioni di uscita. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.
In caso di uscita anticipata fare riferimento, per le penali di riscatto - commissioni di uscita - alla sezione **Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo € 0		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza				
Minimo	Importo monetario	€ 2.880	€ 2.940	€ 2.940
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 6.400	€ 6.310	€ 5.390
	Rendimento medio per ciascun anno	-36,05%	-8,79%	-6,00%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.690	€ 9.160	€ 11.260
	Rendimento medio per ciascun anno	-13,08%	-1,73%	1,20%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.150	€ 12.570	€ 15.300
	Rendimento medio per ciascun anno	1,54%	4,68%	4,34%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 13.430	€ 16.460	€ 19.940
	Rendimento medio per ciascun anno	34,31%	10,47%	7,14%
Scenario di morte				
Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri Beneficiari al netto dei costi	€ 10.730	€ 13.030	€ 15.410

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura e sono stati elaborati sulla base di simulazioni dei rendimenti attesi.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Cosa accade se Sara Vita Spa non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Essendo **FONDO PIÙ** e **SARA PMI ITALIA** delle speciali forme di gestione degli investimenti costituite attraverso un **patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa**, in caso di nostra insolvenza (come Impresa) gli attivi a copertura degli impegni da essi detenuti saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri nostri creditori - il credito derivante dal vostro contratto, al netto delle eventuali spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che vada a compensare - parzialmente o totalmente - le eventuali perdite.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su **Sara Bi-Fuel PIR (tariffa 163)**, o che lo vende, potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- **nel 1° anno**: recupero dell'importo investito ipotizzando un rendimento annuo dello **0 %**; **per il periodo di detenzione raccomandato**: si ipotizza la performance relativa allo **scenario moderato**
- **Euro 10.000 di investimento:**

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 571	€ 1.121	**€ 2.278**
Incidenza annuale dei costi (*)	5,8%	2,1% ogni anno	**1,9% ogni anno**

(*) dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene **nel periodo di detenzione raccomandato**, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,2% prima dei costi e al 4,3% al netto dei costi. I costi sopra riportati includono tutti i costi di questa opzione di investimento. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto (distributore) per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato al Contraente.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi di entrata	costo applicato all'importo pagato al momento della sottoscrizione, che comprende eventuali costi di distribuzione	0,2%
Costi di uscita	costo applicato al vostro investimento prima che vi venga pagato	0,0%
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi	costi applicati al valore dell'investimento all'anno	1,7%
Costi di transazione	stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto	0,0%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	costi applicati in base alla performance realizzata dall'investimento	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

La scelta di utilizzare questo periodo di detenzione si basa sia sulla rischiosità dell'investimento che sulle caratteristiche proprie di **Sara Bi-Fuel PIR**, per il quale il disinvestimento anticipato - prima dei 5 anni - preclude il raggiungimento del beneficio fiscale previsto dalla normativa in materia di PIR. In caso di riscatto, oltre alla richiesta di liquidazione, dovranno essere consegnati all'Intermediario (distributore), ovvero inviati direttamente all'Impresa, ovvero all'Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. Il prodotto è riscattabile **trascorsi interamente 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto. Nel caso in cui voi riscattiate il contratto prima del termine del tunnel delle commissioni di uscita - di cui di seguito - l'impatto dell'uscita anticipata potrebbe comportare un valore di riscatto inferiore a quanto sarebbe corrisposto dopo il tunnel. Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **FONDO PIÙ**: per la **liquidazione in caso di riscatto totale** è prevista sia la garanzia di restituzione del capitale assicurato (misura annua di rivalutazione minima garantita) - al netto delle eventuali commissioni di uscita - che il consolidamento annuo. Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **SARA PMI ITALIA**: dovete essere consapevoli che - non essendoci alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo - resta a vostro carico il rischio di oscillazione nel tempo del valore unitario delle quote e in caso di liquidazione per riscatto la prestazione complessiva potrebbe risultare inferiore a quanto corrisposto. Di seguito si illustrano le commissioni di uscita applicate in casi di disinvestimento anticipato:

periodo interamente trascorso, almeno	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni e oltre
commissione di uscita	3%	2%	1%	-

Si rimanda alla sezione **Quali sono i costi?** per avere informazioni sui costi applicati e per verificare l'impatto di tali commissioni per periodi di detenzione diversi.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, il servizio assicurativo o i sinistri, devono essere inoltrati per iscritto:

- a mezzo posta: **Sara Vita Spa** - Funzione Reclami, Via Po 20, 00198 Roma, Italia
- a mezzo fax: **Sara Vita Spa** - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami, fax 06.8475259
- via e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.

I reclami possono essere inoltrati anche compilando il *form* presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell'Impresa www.sara.it. L'Impresa è tenuta a dare una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Caratteristiche dei PIR (alla data di redazione del presente KID): il Contraente è persona fisica, anche minore, che non esercita attività di impresa e risiede nel territorio dello Stato, il Contraente è titolare di un solo PIR e non è permessa la condivisione del PIR con altri soggetti, il contratto è mantenuto per almeno 5 anni al fine di beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista, il computo del quinquennio è riferito anche ad ogni versamento aggiuntivo, l'ammontare massimo dei versamenti nel corso di ciascun anno solare deve essere di Euro 40.000 l'ammontare massimo dei versamenti complessivamente corrisposti deve essere di Euro 200.000 e la tipologia degli investimenti deve essere conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR.
Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Set Informativo - di cui è parte integrante - insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Sul nostro sito: www.sara.it, nella pagina dedicata a **Sara Bi-Fuel PIR**, è reso disponibile il Set Informativo del prodotto, comprensivo dei Regolamenti di **FONDO PIÙ** e **SARA PMI ITALIA.** Sempre nel sito sono pubblicati l'ultimo rendiconto annuale e l'ultimo prospetto riportante la composizione di **FONDO PIÙ** e il rendiconto annuale di **SARA PMI ITALIA**.
Inoltre, sempre nel sito Sara Vita - sezione DOCUMENTI, nella pagina dedicata al prodotto - è possibile consultare il grafico a barre relativo allo storico dei rendimenti per SARA PMI ITALIA.

Assicurazione in forma di Vita Intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo IBIP)

Prodotto: Sara Bi-Fuel PIR (tariffa 163)

Contratto: Multiramo **Rami Assicurativi: I e III**

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo IBIP 13/11/2026
ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Sara Vita Spa, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel. +39 068475.1 - sito internet: sara.it - e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e PEC: saravita@sara.telecompost.it.
Sara Vita Spa, di seguito indicata anche come Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia. L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/1986 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del **patrimonio netto** è pari a **Euro 170.979.587,13**, mentre il **risultato economico di periodo** è pari a **Euro 14.116.663,59**. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'**indice di solvibilità** (solvency ratio) dell'Impresa è pari a **465,6%**. Si rinvia alla **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)** disponibile sul sito internet sara.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Sara Bi-Fuel PIR:
- è un prodotto di assicurazione a Vita Intera, a **premio unico**, con possibilità di **versamenti aggiuntivi**
- è costituito da un **Piano di risparmio a lungo termine - PIR** introdotto dalla normativa italiana con la Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
  Per questa tipologia di contratto il **Contraente coincide con l'Assicurato** (di seguito le due figure vengono indicate anche distintamente)
- è un contratto Multiramo, è valido per tutta la vita dell'Assicurato e offre una prestazione in capitale collegata ai risultati di una:
  - **componente Rivalutabile** collegata ai risultati della Gestione Separata **FONDO PIÙ**
  - **componente Unit** direttamente collegata al valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo **SARA PMI ITALIA**.

Ciascun versamento, al netto dei caricamenti, viene allocato secondo percentuali stabilite tra due componenti Rivalutabile e Unit, come di seguito illustrato:
- **30%** nella Gestione Separata **FONDO PIÙ**
- **70%** nel Fondo **SARA PMI ITALIA**.

Sia la Gestione Separata che il Fondo Interno sono gestioni patrimoniali separate e autonome dalle altre attività dell'Impresa. Entrambe sono disciplinate da un Regolamento, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/1986. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

La **prestazione** prevista dal contratto, come indicato anche nei KID, è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**, data dalla somma di:

- **componente Rivalutabile: capitale assicurato rivalutato** per il quale sono previsti sia la **garanzia di minimo** che il **consolidamento annuale**
- **componente Unit: capitale variabile** per il quale **non viene offerto alcun rendimento minimo, garanzia di capitale o consolidamento**. Per questa componente il valore unitario delle quote dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie sottostanti, di cui esse sono rappresentazione.

Relativamente alla sola componente Unit è prevista una **maggiorazione caso morte**. Questa maggiorazione varia al variare dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione.

Trascorsi **6 mesi** dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere la liquidazione del **valore di riscatto**, totale o parziale.

L'Impresa mette a disposizione, nel sito sara.it:

- nella pagina dedicata alle Gestioni Separate di Sara Vita, il Regolamento di FONDO PIÙ
- nella pagina dedicata ai Fondi Interni di Sara Vita, il Regolamento di SARA PMI ITALIA

Infine, nelle rispettive pagine è possibile consultare l'andamento negli anni della Gestione Separata, l'andamento storico delle quotazioni del Fondo Interno, i rendiconti e le relazioni dei revisori.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono previste esclusioni alla garanzia della copertura assicurativa.

Ci sono limiti di copertura?

È previsto un **periodo di limitazione e sospensione** della garanzia in caso di decesso dell'Assicurato.
Questo periodo è definito **Carenza** - di 6 mesi, sono in ogni caso previste delle eccezioni - e si riferisce alla sola maggiorazione caso morte afferente alla componente Unit.

Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento di:

- **premio unico**
- eventuali **versamenti aggiuntivi**, da corrispondere fin dal giorno successivo alla data di perfezionamento del contratto. **L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno ciascun versamento aggiuntivo**.

Gli importi minimi e massimi dei versamenti sono illustrati di seguito:

Premio

tipologia di premio	importo minimo	importo massimo, ai sensi della normativa sui PIR (alla data di redazione del presente documento)
premio unico	5.000 euro	• 40.000 euro: nel corso di ciascun anno solare • 200.000 euro: complessivamente in corso di contratto
versamenti aggiuntivi	2.000 euro	• 40.000 euro: nel corso di ciascun anno solare • 200.000 euro: complessivamente in corso di contratto

La **modalità di pagamento** è tra quelle previste nel quadro della normativa vigente: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, ordine di bonifico, pagamento elettronico o altro mezzo di pagamento bancario o postale.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.

A chi è rivolto questo prodotto?

Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto di investimento a Vita Intera adatto ad un Investitore che presenta le seguenti caratteristiche:

- **tipologia di Investitore**: deve essere una persona fisica
- **obiettivo dell'Investitore**: crescita del capitale
- **caratteristiche del prodotto ricercate dall'Investitore**: un investimento ottenibile attraverso un mix predefinito tra Gestione Separata e Fondo Interno. Gli investimenti in **Sara Bi-Fuel PIR** sono, in ogni caso, indirizzati verso piccole e medie imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, conformemente alla normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR)
- **profilo dell'Investitore, in un orizzonte temporale lungo**:
  - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti **buona**, con una conoscenza **media** in materia di investimenti e un'esperienza **ridotta** in prodotti o strumenti finanziari

- situazione finanziaria tale da **non avere necessità di garanzia finanziaria e che quindi possono sostenere una perdita anche integrale del capitale**
- tolleranza al rischio **medio-bassa**, con disponibilità ad accettare fluttuazioni di entità **medio-bassa** dell'investimento

- **sostenibilità**: il prodotto è destinato ad un Investitore interessato a prodotti che includono i rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2019/2088 (SFDR) o che non hanno particolari preferenza di sostenibilità.

Sara Bi-Fuel PIR, date le sue caratteristiche e il suo orizzonte temporale, è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, abbia un'età massima di 75 anni.
Infine, il prodotto è rivolto a un Investitore per il quale la presenza di una copertura demografica più ampia rispetto alla maggiorazione caso morte prevista dal prodotto risulta irrilevante.



Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni presenti nel KID, si indicano di seguito i costi a carico del Contraente:

- **costi applicati al rendimento di FONDO PIÙ**: la **commissione di gestione** - definita anche **rendimento trattenuto** - è pari a:
  - **1,3%** (su base annua) nei casi in cui il tasso medio di rendimento annuo risulti superiore o pari all'1,3%
  - un valore inferiore all'1,3% - fino ad un minimo di 0% - nei casi in cui il tasso medio di rendimento annuo sia inferiore all'1,3% e sia prevista la garanzia di minimo.

  La **misura annua di rivalutazione** è il valore riconosciuto annualmente al contratto ed è ottenuta sottraendo al tasso medio di rendimento annuo la commissione di gestione.
  Relativamente alla garanzia di minimo è prevista una **misura annua di rivalutazione minima garantita - pari allo 0%**. È previsto, inoltre, il **consolidamento annuale del capitale**
- **costi applicati al rendimento di SARA PMI ITALIA**: la **commissione di gestione** applicata al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno (NAV) è pari all'**1,8%** (su base annua)
- **costi per riscatto (parziale e totale)**: i costi del riscatto - definiti anche **commissioni di uscita** - sono espressi in percentuali di riduzione della prestazione e sono funzione del periodo interamente trascorso tra la data di decorrenza e la data di ricevimento della richiesta di riscatto. Il riscatto è possibile trascorsi interamente **6 mesi** dalla data di decorrenza, trascorsi interamenti **3 anni** non è prevista alcuna commissione di uscita
- **costi di intermediazione**: alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa il 27,76%. Il dato non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06 42133206, pec ivass@pec.ivass.it, secondo le modalità indicate su: ivass.it o alla CONSOB via Giovanni Battista Martini 3, 00198 Roma, fax 06 8416703 - 06 8417707, pec consob@pec.consob.it, secondo le modalità indicate su: consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo, ***oppure*** **un diverso sistema di risoluzione delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando un ricorso: • all'**Arbitro Assicurativo** tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso ogni altra indicazione utile • al **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale** delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione di controversie	• in caso di controversie riferite alla quota parte della prestazione afferente al Fondo Interno - componente Unit - il Contraente può rivolgersi anche all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Si rimanda al sito di ACF acf.consob.it per le informazioni di dettaglio sui tempi e le modalità del reclamo • per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/info/fin-net.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente - oppure al Beneficiario - che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o avere sede legale in Italia. Il trattamento fiscale dipende, in ogni caso, dalla situazione individuale del soggetto.
	Detraibilità fiscale dei premi: per ciascun versamento corrisposto - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - non si prevede alcuna detrazione.

Imposta sui premi: ciascun versamento corrisposto non è soggetto ad alcuna imposta.

Tassazione delle somme assicurate: **Sara Bi-Fuel PIR** rientra tra i **Piani di risparmio a lungo termine - PIR**, di conseguenza, ai sensi della normativa, è prevista la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento, dunque, la **totale esenzione dalla tassazione sul rendimento**.
Nel caso in cui il contratto non risulti nel tempo conforme alla normativa in materia di PIR, le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita:

- **se corrisposte a seguito di riscatto** - sia totale che parziale - costituiscono **reddito imponibile** per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra il valore di riscatto e l'ammontare dei versamenti corrisposti (quest'ultimo eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26%
- **se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato** si applica la medesima modalità di tassazione prevista in caso di riscatto e sono esenti dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni).
  Con riferimento a Sara Bi-Fuel PIR, in caso di **decesso dell'Assicurato** in corso di contratto **viene mantenuta** la totale esenzione dalla tassazione sul rendimento anche per quei premi per i quali - al momento del decesso - non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima.

In termini generali l'aliquota dell'imposta sostitutiva è al massimo il 26%, essendo variabile tra il 12,5% e il 26% in funzione del peso dei Titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche.
L'imposta sostitutiva non è applicabile nel caso in cui il soggetto percepisca la prestazione nell'esercizio della propria attività commerciale.

Oneri fiscali: gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario. La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti.

Imposta di Bollo: il contratto, relativamente alla sola **componente Unit**, è soggetto ad un'imposta di bollo calcolata annualmente nella misura dello 0,2% sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari L'imposta di bollo viene calcolata al termine di ciascun anno solare e applicata al momento della liquidazione: recesso, riscatto totale o parziale, decesso dell'Assicurato.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET PERSONALE AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del Prodotto: **FONDO PIÙ**

Identificativo della persona giuridica: Sara Vita Spa
codice LEI: 8156004371CB0C756296

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

☐ **Sì** ☑ **No**

☐ **Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** pari al(lo) **__%**
- ☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ **Promuove caratteristiche ambientali /sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) __ di investimenti sostenibili
- ☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ con un obiettivo sociale

☐ Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale**: pari al(lo) **__%**

☑ Promuove caratteristiche (A/S) **ma non effettuerà alcun investimento sostenibile**

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'Impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

La **Gestione Separata FONDO PIÙ** promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una loro combinazione in conformità con l'art. 8 SFDR. Nello specifico, la Gestione Separata integra criteri ESG nella gestione degli investimenti, escludendo emittenti che non rispondono in modo adeguato ai requisiti di sostenibilità individuati. Sono privilegiati emittenti con performance ESG elevate, nonché strumenti finanziari che hanno un impatto positivo e misurabile a livello ambientale e/o sociale, in aggiunta a un ritorno finanziario sostenibile.

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario

- ***Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

  FONDO PIÙ è qualificata come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una loro combinazione.

  La gestione promuove caratteristiche ambientali e sociali attraverso:
  - regole di esclusione normative e settoriali
  - limiti alla possibilità di investire in strumenti finanziari corporate con scoring ESG medio-basso o privi di scoring
  - limiti alla possibilità di investire in strumenti finanziari corporate con scoring ESG medio-basso o privi di scoring.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva

- ***Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?***
  FONDO PIÙ promuove anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

- ***In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?***
  FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

  In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?
  FONDO PIÙ non persegue obiettivi di investimento sostenibile, di conseguenza non si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

  In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:
  FONDO PIÙ promuove anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.
Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'Unione per le attività economiche ecosostenibili.
Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☑ **Sì**, FONDO PIÙ considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI, "principal adverse sustainability impact") attraverso la verifica di indicatori di natura ambientale e sociale coerenti con la politica di gestione adottata.
I PAI selezionati intendono quantificare in che misura le decisioni di investimento adottate potrebbero impattare negativamente su aspetti di natura ambientale e sociale

Di seguito l'elenco minimo dei PAI che vengono analizzati per FONDO PIÙ, differenziati per tipologia di investimento:
EMITTENTI CORPORATE:
INDICATORI AMBIENTALI:
- impronta carbonica
- intensità carbonica
- esposizione ad imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

INDICATORI SOCIALI:
- violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali
- mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
- esposizione ad armi controverse.

EMITTENTI GOVERNATIVI:
- intensità di GHG
- Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali.

☐ **No**

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

FONDO PIÙ può investire prevalentemente in Titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.
FONDO PIÙ promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

- ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

  La strategia di investimento responsabile, adottata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse da FONDO PIÙ, si fonda su criteri di selezione degli investimenti, distinti in investimenti diretti e indiretti.
  Con riferimento agli investimenti diretti FONDO PIÙ adotta criteri di esclusione dal perimetro di investimento delle aziende operanti in determinati settori e dei paesi che non rispettano le principali norme e trattati internazionali in ambito ESG.
  Per gli investimenti diretti in titoli obbligazionari governativi, sono esclusi tutti gli investimenti nei paesi che non hanno aderito alle seguenti norme e trattati internazionali:
  - Paesi che non hanno ratificato l'accordo di Parigi
  - Paesi classificati ad alto rischio dal FATF
  - Paesi che non hanno ratificato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
  - Paesi che non hanno aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC).

  Sono esclusi gli investimenti diretti in titoli Azionari e Corporate Bond di:
  - Società produttrici di tabacco
  - Società produttrici di armi non convenzionali
  - Società che operano nel gioco azzardo
  - Società che operano nel settore dell'intrattenimento per adulti
  - Società con più del 15% dei ricavi provenienti dalla produzione di energia basata su combustibili fossili (carbone termico, combustibile liquido e gas naturale)
  - Società con più del 10% del fatturato proveniente dall'estrazione di oil&gas mediante tecniche non convenzionali (mediante lo sfruttamento di sabbie bituminose, scisti bituminosi, gas di scisto, olio di scisto, gas di giacimenti di carbone e metano da giacimenti di carbone).

  L'insieme dei titoli diretti, con esclusione dei titoli governativi, deve rispettare i seguenti vincoli di rating (fonte MSCI):
  - il portafoglio deve avere un rating ESG medio minimo pari a BBB
  - il totale dei titoli con rating ESG inferiore a BB o privi di rating ESG non può superare il 15% dell'asset class.

  Con riferimento agli investimenti indiretti:
  - si privilegiano gli investimenti in OICR e FIA classificati art. 8 o art. 9 ai sensi SFDR
  - la percentuale di OICR e FIA gestiti da SGR aderenti ai PRI (Principles for Responsible Investment) deve essere pari ad almeno l'80% del totale degli investimenti indiretti.

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio

Le prassi di **buona governance** comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali

- ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

  Non è previsto un tasso minimo di riduzione degli investimenti considerati prima dell'applicazione della strategia di investimento.

- ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle Imprese beneficiarie degli investimenti?***

  L'analisi delle pratiche di governance delle aziende oggetto di investimento è già

integrata nella strategia di gestione del prodotto, che richiede il rispetto di un rating minimo di portafoglio di livello BBB e l'esclusione di emittenti con elevata esposizione ai rischi ESG. Il rating MSCI rappresenta infatti un giudizio complessivo nei confronti dell'emittente e comprende, oltre alle valutazioni su tematiche ambientali e sociali, anche un giudizio sulle prassi di buona governance dell'emittente.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

FONDO PIÙ deve effettuare investimenti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali per un ammontare minimo del 70% del valore di mercato del portafoglio.
Risultano allineate alle caratteristiche ambientali e sociali:

- Titoli diretti governativi che rispettano i criteri di esclusione individuati
- Titoli azionari e obbligazionari corporate che rispettano le regole di esclusione individuate e con un rating ESG minimo almeno pari a BB
- Fondi art 8 e art 9 di SGR firmatarie dei PRI (Principles for Responsible Investment)

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle Imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle Imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle Imprese beneficiarie degli investimenti



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.
#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria #1 **Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali sociali
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili

- ***In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***
  FONDO PIÙ non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. Dal momento in cui l'utilizzo di derivati è consentito solo per fini di copertura, si deduce che le caratteristiche ambientali e sociali siano automaticamente rispettate anche per la porzione di derivati in portafoglio.

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035.

In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

- **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e /o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE?**

☐ **Sì**	**Gas fossile**	**Energia nucleare**
☑ **No**		

Per l'**energia nucleare** i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane(*) alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

1. Allineamento degli investimenti allineati alla tassonomia **comprese le obbligazioni sovrane**
   - allineati alla tassonomia: gas fossile
   - allineati alla tassonomia: nucleare
   - allineati alla tassonomia (né gas fossile né nucleare)
   - **non allineati alla tassonomia**



2. Allineamento degli investimenti allineati alla tassonomia **escluse le obbligazioni sovrane**
   - allineati alla tassonomia: gas fossile
   - allineati alla tassonomia: nucleare
   - allineati alla tassonomia (né gas fossile né nucleare)
   - **non allineati alla tassonomia**



(*) ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane

- ***Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?***
  Non è prevista una quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti.

Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

Sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852

Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Nella categoria "#2 Altri" si trovano le asset class o i singoli titoli che non risultano allineati alle caratteristiche ambientali e sociali definite per la gestione separata. Nel dettaglio:

- i titoli azionari e obbligazionari corporate con un rating minore di BB
- gli OICR o i FIA che non risultano essere art.8 o art. 9 ai sensi SFDR o le cui case di gestione del risparmio non siano firmatari dei PRI (Principles for Responsible Investment)
- la liquidità.

Rientrano inoltre in questa categoria tutti i titoli per i quali non si dispone di informazioni.

È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetta le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- ***In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***
  Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

- ***In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?***
  Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

- ***Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***
  Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

- ***Dove è reperibile la metodologia applicata al calcolo dell'indice designato?***
  Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.



Dove è possibile reperire on line maggiori informazioni specifiche sul prodotto?
Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web: www.sara.it.

sara vita
Società del Gruppo Sara

Sara Bi-Fuel PIR

PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR), costituito da Contratto di Assicurazione sulla Vita Multiramo, in forma di Vita Intera, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi

Condizioni di Assicurazione
comprensive di Glossario

Le presenti Condizioni di Assicurazione
sono **redatte con uno stile chiaro e comprensibile,**
in conformità a quanto previsto
dal Regolamento IVASS n. 41/2018

ultimo aggiornamento dei dati: **13/11/26**

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/1986. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.
PEC: saravita@sara.telecompost.it

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CHE COS'È QUESTO CONTRATTO

Le presenti **Condizioni di Assicurazione** disciplinano **Sara Bi-Fuel PIR** (di seguito anche "**contratto**") offerto da **Sara Vita Spa** (di seguito anche "**Impresa**").

Sara Bi-Fuel PIR:
- è un Contratto di Assicurazione sulla Vita, in forma di **Vita Intera, a premio unico**.
  È possibile effettuare **versamenti aggiuntivi**. Di seguito, il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente **versamenti**
- prevede la **liquidazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** (di seguito anche "**prestazione**").

Il codice tariffa di **Sara Bi-Fuel PIR** è **tar. 163G/163U**.

Sara Bi-Fuel PIR è un contratto **Multiramo**, composto da due distinte componenti:
- una appartenente alla categoria dei **contratti Rivalutabili** - Ramo I - per i quali l'Impresa **garantisce** la **prestazione**. Ogni anno la prestazione è rivalutata grazie al meccanismo della **partecipazione agli utili**, che si basa sul rendimento della **Gestione Separata FONDO PIÙ** (di seguito anche "**Gestione Separata**")
- una appartenente alla categoria dei **contratti Unit Linked** - Ramo III - per i quali la **prestazione** è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo **SARA PMI ITALIA** (di seguito anche **Fondo Interno**).

COME LEGGERE QUESTE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per rendere più chiara la lettura, nelle presenti Condizioni di Assicurazione sono stati inseriti i seguenti **box di consultazione** distinti in:

sezioni di colore grigio e in neretto: con informazioni che è importante tenere in considerazione.

sezioni bordate di grigio: contengono informazioni utili, esempi numerici - contrattualmente non vincolanti - che chiariscono alcuni termini e dettagli del contratto con lo scopo di semplificare alcuni concetti esposti.

sezioni **bordate di arancione**: per le informazioni relative specificatamente alla normativa in materia di PIR.

sezioni **tratteggiate di arancione**: con informazioni specifiche relative alle operatività previste nel caso in cui il contratto venga sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA).

sezioni tratteggiate di blu: contengono informazioni sull'operatività dell'Impresa (esempio: modalità per comunicare con l'Impresa).

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all'Intermediario a cui è assegnato il contratto.

È, infine, sempre possibile consultare il sito **sara.it** , oppure consultare la app **SaraConMe**.

CONTATTI TRA IMPRESA E CONTRAENTE

Per quanto riguarda le informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa:
- **comunica al Contraente - prima possibile e per iscritto - qualunque modifica dovesse intervenire durante il periodo di validità del contratto. Queste modifiche possono riguardare anche le variazioni normative successive al perfezionamento del contratto**
- **risponde per iscritto alle richieste del Contraente che riguardano il contratto.**
  La risposta dell'Impresa deve arrivare al Contraente entro 20 giorni dal ricevimento delle richieste.

Al fine di permettere una migliore efficienza nella gestione del contratto è sempre preferibile che il Contraente invii le richieste direttamente all'Intermediario con il quale è in contatto.

SOMMARIO

CARATTERISTICHE DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE - PIR **5**
GLOSSARIO **7**
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO **9**
Art. 1 - Caratteristiche del contratto 9
QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO **10**
Art.2 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto 10
QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL CONTRATTO **12**
Art. 3 - Entrata in vigore e perfezionamento del contratto 12
Art. 4 - Durata del contratto 12
COME REVOCARE LA PROPOSTA E RECEDERE DAL CONTRATTO **12**
Art. 5 - Eventuale Revoca della Proposta e Recesso dal contratto 12
QUANDO E COME SI DEVE PAGARE **13**
Art. 6 - Versamenti e modalità di pagamento 13
QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE **14**
Art. 7 - Caricamento sui versamenti, commissioni di gestione, commissioni di uscita 14
Caricamento percentuale da applicare ai versamenti 14
COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE **15**
Art. 8 - Determinazione del capitale assicurato iniziale 15
Art. 9 - Clausola di Rivalutazione 15
Art. 10 - Determinazione del capitale variabile iniziale 16
Art. 11 - Valorizzazione delle quote 17
QUALI SONO LE FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO **18**
Art. 12 - Riscatto 18
QUALI SONO I SOGGETTI CHIAVE **19**
Art. 13 - Contraente, Assicurato e Beneficiario 19
Art. 14 - Limiti di età dell'Assicurato 19
COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE **20**
Art. 15 - Comunicazioni tra l'Impresa e il Contraente 20
Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato 20
Art. 17 - Documentazione rilasciata dall'Impresa 20
Art. 18 - HOME INSURANCE e APP SaraConMe 21
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA **22**
Art. 19 - Obblighi dell'Impresa 22
Art. 20 - Pagamenti dell'Impresa 22
QUALI SONO LE NORMATIVE APPLICATE AL CONTRATTO **23**
Art. 21 - Diritto proprio dei Beneficiari e Referente terzo 23
Art. 22 - Cessione, Pegno e Vincolo 23
Art. 23 - Prescrizione 23
Art. 24 - Foro competente 24
Art. 25 - Legge applicabile al contratto 24
REGOLAMENTI: GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ e FONDO INTERNO ASSICURATIVO SARA PMI ITALIA **25**
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ **25**
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO SARA PMI ITALIA **27**
CONFLITTO DI INTERESSI
RIFERIMENTI NORMATIVI

CARATTERISTICHE DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE - PIR

Sara Bi-Fuel PIR rientra nella tipologia dei **Piani di risparmio a lungo termine - PIR**, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 - art. 1, commi da 100 a 114 - e successive modifiche e integrazioni.

Tale tipologia di prodotti finanziari prevede **la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento**.
In sintesi, alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, le caratteristiche di **Sara Bi-Fuel PIR**, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, sono:

CONTRAENTE
- persona fisica (è possibile anche che sia un minore) che non esercita attività di impresa
- residente nel territorio dello Stato
- titolare di un solo PIR (inoltre il PIR non può essere condiviso con altre persone), salvi i casi di PIR costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo
- Contraente coincide con l'Assicurato (caratteristica di prodotto, non prettamente normativa)

PERIODO DI DETENZIONE MINIMO PER CIASCUN VERSAMENTO
- per il premio unico deve essere di **5 anni** dalla data di perfezionamento del contratto
- per il versamento aggiuntivo deve essere di **5 anni** dalla data di perfezionamento del versamento stesso
- il computo del quinquennio deve essere riferito ad ogni singolo versamento

LIMITE MASSIMO DEI VERSAMENTI
- per ogni anno solare non può essere superiore a **Euro 40.000**
- complessivamente non può essere superiore a **Euro 200.000**

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI
- **Gestione Separata FONDO PIÙ**: investimenti conformi alla normativa secondaria IVASS
- **Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA**: oltre ad essere investimenti conformi alla normativa secondaria IVASS, devono essere investimenti in "strumenti finanziari qualificati" emessi o stipulati da imprese residenti nel territorio italiano o con stabili organizzazioni in Italia, secondo i limiti previsti dalla normativa

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
le **plusvalenze realizzate**, derivanti dall'investimento in prodotti PIR *compliant* - dunque in possesso dei requisiti e delle caratteristiche dettati dalla norma - godono di un beneficio fiscale costituito dalla **totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento**.

GLOSSARIO: definizione dei principali termini utilizzati nel contratto

PAROLE CHIAVE E LORO SIGNIFICATO

Nelle presenti Condizioni di Assicurazione alcune parole hanno un significato specifico.
Il Contraente trova di seguito la spiegazione di queste parole, che vale come se fosse parte integrante delle Condizioni di Assicurazione stesse.

Appendice: documento che fa parte del contratto. Viene emesso dopo o insieme al contratto e serve a cambiare alcuni dettagli concordati tra l'Impresa e il Contraente
Arbitro Assicurativo: organismo imparziale e indipendente preposto alla risoluzione stragiudiziale (al di fuori del tribunale ordinario) delle controversie tra i Contraenti, Assicurati o Beneficiari e l'Intermediario o l'Impresa di Assicurazione. Le controversie trattate dall'Arbitro Assicurativo sono relative all'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti
Assicurato: persona fisica sulla quale viene stipulato il contratto; coincide con il Contraente

Beneficiario: persona, sia fisica che giuridica, che il Contraente designa al fine di destinare ad esso la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare più di un Beneficiario

Capitale assicurato iniziale: relativamente alla quota parte del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi investiti nella componente Rivalutabile, è il capitale che si ottiene in base a quanto è stato investito nella Gestione Separata
Capitale assicurato rivalutato: relativamente alla quota parte del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi investiti nella componente Rivalutabile, è il capitale assicurato che include le rivalutazioni ottenute dalla Gestione Separata
Capitale variabile: capitale determinato dalla quota parte del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi investiti nel Fondo Interno. È ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote riferito ad una determinata data - giorno di valorizzazione - per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente alla medesima data. Il suo valore è legato all'andamento del valore delle quote
Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): indica la somma che l'Impresa riconosce ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato
Carenza: periodo durante il quale la garanzia del contratto non è efficace; qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo l'Impresa non corrisponde la prestazione assicurativa
Caricamento: parte del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente per coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa
Commissione di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo Interno, da prelevare dal NAV - valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno
Commissione di uscita: percentuale che si applica all'importo che si deve liquidare quando il Contraente chiede un riscatto, totale o parziale
Componente Rivalutabile: la componente del contratto di assicurazione che appartiene alla categoria dei contratti di Ramo I, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla Gestione Separata
Componente Unit: la componente del contratto di assicurazione che appartiene alla categoria dei contratti di Ramo III, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno
Composizione della Gestione Separata: dati sulle principali categorie di strumenti finanziari o altri attivi in cui il patrimonio della Gestione Separata è investito
Composizione del Fondo Interno: informazioni sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti
Comunicazione in caso di perdite: comunicazione - riguardante la sola componente Unit - che l'Impresa è tenuta a inviare al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito
Condizioni di assicurazione: norme che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: comprende tutte le situazioni in cui l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto controllato da essi hanno un interesse nel risultato delle attività di distribuzione. Questo interesse deve rispettare i seguenti criteri: a) deve essere diverso dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) può avere un'influenza negativa sul risultato delle attività di distribuzione per i Contraenti
Consolidamento: meccanismo - riguardante la sola componente Rivalutabile - in base al quale il rendimento viene attribuito al contratto secondo la periodicità stabilita (di norma annualmente). In caso di consolidamento la rivalutazione della prestazione rimane definitivamente acquisita al contratto e, di conseguenza, la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire
Contraente: per il presente contratto è la persona fisica - che coincide con l'Assicurato - che firma il contratto di assicurazione e si impegna a pagare il premio unico e gli eventuali versamenti all'Impresa
Contratto: contratto di Assicurazione sulla Vita. L'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le prestazioni stabilite dal Contratto quando accade un evento che riguarda la vita dell'Assicurato
Contratto Multiramo: contratto di Assicurazione sulla Vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo ciascun versamento sia in una Gestione Separata che in un Fondo Interno

Costi: in generale, le spese che il Contraente deve sostenere
Criteri di sostenibilità ESG: ai sensi della normativa europea, l'insieme dei fattori che permettono di classificare un prodotto assicurativo come sostenibile, qualora adotti una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, oppure che intenda produrre effetti positivi per l'ambiente e la società

Decorrenza del contratto: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente (coincide con Assicurato) prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione
Documento unico di rendicontazione documento che fornisce un riepilogo annuale dei dati riguardanti il contratto di assicurazione. Si invia al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno e contiene l'aggiornamento delle informazioni relative al contratto
Durata contrattuale: periodo in cui il contratto è attivo; nel caso di prodotto a Vita Intera la durata coincide con la vita dell'Assicurato

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato, determinata in base al compleanno più vicino (mantenendo la stessa età nei 6 mesi che precedono e seguono il compleanno stesso)

FEA: Firma Elettronica Avanzata - insieme di dati in forma elettronica associati a un documento che permettono l'identificazione certa del firmatario e garantiscono l'integrità e l'immodificabilità del documento stesso
Fondo Interno: fondo finanziario per la gestione dei contratti con componente Unit, costituito dall'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa; il suo valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

Garanzia: protezione che il contratto offre
Gestione Separata: fondo finanziario per la gestione dei contratti con componente Rivalutabile, costituito dall'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa; il rendimento che si ottiene dalla Gestione Separata e il meccanismo di rivalutazione determinano la rivalutazione della prestazione assicurativa
Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno di valorizzazione che viene utilizzato per calcolare il valore della quota del Fondo Interno ed è individuato in funzione dell'evento considerato
Giorno di valorizzazione: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno nel quale viene effettuato il calcolo del NAV e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno. È fissato al mercoledì non festivo di ogni settimana, a Borse Valori aperte

Home Insurance: Area Personale presente sul sito dell'Impresa. Permette al Contraente di gestire i propri rapporti assicurativi in modo digitale

Impignorabilità e insequestrabilità: norme per le quali le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere soggette a esecuzioni o misure cautelari
Imposta sostitutiva: imposta applicata all'importo da liquidare che prende il posto di quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi soggetti a questa imposta non rientrano nel reddito imponibile e non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi
Impresa di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa sulla Vita con la quale il Contraente stipula il contratto
Intermediario: persona che svolge attività di proposta di contratti di assicurazione e realizza atti preparatori e/o conclusivi degli stessi
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo

Liquidazione: pagamento dovuto agli aventi diritto (Beneficiari o il vincolatario della prestazione). Può riguardare anche il Contraente o il vincolatario che richiede un riscatto totale o parziale

Misura di rivalutazione: relativamente alla sola componente Rivalutabile, aumento della prestazione assicurativa che avviene attraverso la restituzione di una parte del rendimento della Gestione Separata, in base alla periodicità definita dalle Condizioni di Assicurazione (di norma annuale)
Misura di rivalutazione minima garantita: relativamente alla sola componente Rivalutabile, forma di garanzia finanziaria che stabilisce la soglia minima di rivalutazione annua della prestazione assicurativa alla quale il contratto ha diritto

NAV: valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno calcolato ad ogni giorno di valorizzazione, al netto di eventuali passività, spese e oneri applicati. Relativo alla sola componente Unit
Numero di quote: quantitativo (relativo alla sola componente Unit) derivante dalla divisione tra il premio investito e il valore unitario della quota del Fondo Interno al giorno di valorizzazione

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (comprendenti SGR e SICAV). A seconda della natura dei titoli e delle modalità di accesso o uscita, includono macro categorie quali Fondi comuni di investimento aperti, Fondi di Fondi, ecc.

Perfezionamento del contratto: momento in cui il Contraente paga il premio unico

Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Periodo di osservazione: relativamente alla sola componente Rivalutabile, periodo di riferimento sulla base del quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata
Premio: somma che l'Impresa riceve come corrispettivo per la prestazione stabilita nel contratto, comprensiva dei caricamenti applicati
Premio investito: premio versato al netto dei costi di caricamento
Prescrizione: principio giuridico secondo cui un diritto si estingue se non viene esercitato nei tempi previsti dalla legge
Prestazione: capitale (o rendita) che l'Impresa corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato
Prestazione minima garantita: importo minimo di prestazione assicurativa al di sotto del quale la liquidazione non può scendere
Principio di coerenza/appropriatezza: insieme delle informazioni che il Contraente fornisce all'Impresa in fase precontrattuale per valutare l'adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze e al suo profilo di rischio
Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione degli investimenti della Gestione Separata e del Fondo Interno a cui è collegato
Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente con cui esprime all'Impresa la volontà di stipulare il contratto di assicurazione secondo le condizioni specificate (utilizzato nel caso in cui venga utilizzata la FEA)
Proposta/Polizza: documento sottoscritto dal Contraente con il quale si conclude il contratto di assicurazione; fornisce la prova dell'esistenza del contratto e dell'avvenuto pagamento del premio di perfezionamento

Recesso: diritto del Contraente di sciogliere il contratto eliminandone gli effetti futuri nei termini previsti dalla legge
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario scelto dal Contraente, al quale l'Impresa può fare riferimento per contattare il Beneficiario stesso
Regolamento della Gestione Separata: insieme delle norme presenti nelle Condizioni di Assicurazione che disciplinano il funzionamento della Gestione Separata
Regolamento del Fondo Interno: insieme delle norme presenti nelle Condizioni di Assicurazione che disciplinano il funzionamento del Fondo Interno
Rendiconto annuale del Fondo Interno: documento informativo annuale riguardante la gestione finanziaria e i risultati del Fondo Interno
Rendiconto annuale della Gestione Separata: documento informativo annuale riguardante la gestione finanziaria e i risultati della Gestione Separata
Rendimento finanziario: risultato economico ottenuto dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione stabilito dal Regolamento
Rendimento minimo trattenuto: quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa trattiene dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata
Revoca: diritto del Contraente di revocare la Proposta prima dell'incasso del premio di perfezionamento (prevista nel caso in cui venga utilizzata la FEA)
Ricorrenza annuale: anniversario della data di decorrenza del contratto
Rischio demografico: possibilità che si verifichi un evento futuro e incerto relativo alla vita dell'Assicurato. Al verificarsi di tale evento è subordinato l'obbligo dell'Impresa di erogare la prestazione
Riscatto totale: facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto richiedendo la liquidazione del valore maturato
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione di una parte del valore di riscatto accumulato sul contratto
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro (evento assicurato)
Rischio finanziario: relativamente alla sola componente Unit, rischio legato alla variazione del valore delle quote in funzione delle oscillazioni dei mercati finanziari
Riserva matematica: ammontare accantonato dall'Impresa secondo norme di legge per garantire gli impegni assunti nei confronti degli Assicurati
Rivalutazione: relativamente alla sola componente Rivalutabile, incremento della prestazione assicurativa ottenuto mediante l'attribuzione al contratto di una quota del rendimento della Gestione Separata
Rivalutazione minima garantita: garanzia contrattuale che assicura un incremento minimo della prestazione a ogni ricorrenza stabilita, indipendentemente dai risultati della gestione

Set Informativo: complesso della documentazione informativa consegnata al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: evento di rischio oggetto della copertura contrattuale (es. decesso dell'Assicurato)
Società di Gestione del Risparmio (SGR): società autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio
Società di Revisione: ente indipendente incaricato di verificare e certificare la contabilità e i rendiconti della Gestione Separata e del Fondo Interno
Sostituto d'imposta: soggetto tenuto ad operare le ritenute fiscali alla fonte e a versarle all'erario per conto del contribuente
Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di conservare informazioni a lui personali per un periodo adeguato e di riprodurle inalterate

Tecnica di comunicazione a distanza: modalità di contatto e stipula che non richiede la compresenza fisica dell'Intermediario e del Contraente

Valore unitario della quota: valore calcolato dividendo il NAV del Fondo Interno per il numero totale delle quote esistenti al relativo giorno di valorizzazione
Valuta di denominazione: divisa monetaria con cui sono espresse le prestazioni e le liquidazioni contrattuali.
Versamento aggiuntivo: importo integrativo che il Contraente può versare a contratto in corso, previa accettazione dell'Impresa
Volatilità: misura della variabilità del prezzo/valore di uno strumento finanziario o quota in un determinato intervallo temporale.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Caratteristiche del contratto

Sara Bi-Fuel PIR è un contratto Multiramo strutturato in due distinte componenti:

- **componente Rivalutabile**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo I, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla **Gestione Separata FONDO PIÙ**
- **componente Unit**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo III, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del **Fondo Interno SARA PMI ITALIA**.

I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte delle presenti Condizioni di Assicurazione nella sezione REGOLAMENTI.

Il Fondo Interno **SARA PMI ITALIA** è **PIR *compliant***, conforme dunque a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR e si rimanda al Regolamento dello stesso per le informazioni di dettaglio.

Ripartizione tra la Gestione Separata e il Fondo Interno

La ripartizione del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento percentuale, è stabilita dal contratto ed è fissa: **30%** in **FONDO PIÙ** e **70%** in **SARA PMI ITALIA**.

Una volta ripartito il versamento netto viene indicato come:

- **capitale assicurato iniziale**, per la componente Rivalutabile
- **capitale variabile iniziale**, per la componente Unit,

andando a determinare nel tempo il **capitale complessivo** corrispondente alla prestazione riconosciuta al contratto.

Non sono previste operazioni di switch.

Prestazione prevista dal contratto

Sara Bi-Fuel PIR prevede una **prestazione in caso di decesso** (di seguito anche **prestazione**). Se l'Assicurato muore in corso di validità di contratto, l'Impresa riconosce ai Beneficiari designati una prestazione ottenuta come somma del:

- **capitale assicurato rivalutato**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata
- **capitale variabile**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno.

Anche la liquidazione a seguito della richiesta di riscatto, totale o parziale, è ottenuta come somma dei due distinti importi, eventualmente ridotta della commissione di uscita illustrata nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**.

Per maggiori dettagli si consultino le sezioni **QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO** e **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Facoltà prevista dal contratto

Durante la validità del contratto il Contraente può presentare richiesta all'Impresa per la **liquidazione del valore di riscatto**, che permette di ottenere, del tutto o in parte, il **capitale complessivo da riscattare** calcolato al momento della richiesta.

Per maggiori dettagli si consulti la sezione **LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO**.

Garanzia della prestazione e rischio di investimento

Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a:

- **componente Rivalutabile:**
  - **l'Impresa garantisce un capitale assicurato rivalutato con la garanzia di una misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto e pari allo 0%:**
    - **in caso di decesso dell'Assicurato**
    - **in caso di liquidazione per riscatto**
- **componente Unit: il Contraente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.**

Con la sottoscrizione del contratto il Contraente accetta un rischio che può variare col tempo, anche in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno.
In caso di liquidazione per riscatto, questo potrebbe significare ricevere un importo minore rispetto a quanto versato.

QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO

Art.2 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto

Ai sensi della normativa in materia di PIR, in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto viene mantenuta la **totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento** afferente ai premi per i quali - al momento del decesso - **non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima.**

A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, **in caso di decesso dell'Assicurato** - in qualunque momento esso avvenga - l'Impresa liquida ai Beneficiari designati la **prestazione caso morte** pari alla **somma** di:

- **componente Rivalutabile**: il **capitale assicurato** quale risulta rivalutato dalla prima ricorrenza annua fino alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- **componente Unit**: il **capitale variabile** quale risulta valorizzato al giorno di riferimento utile al ricevimento della denuncia del decesso; tale capitale variabile comprende anche l'importo relativo alla maggiorazione caso morte.

La richiesta deve essere inviata all'Impresa, oppure all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria.
L'elenco dei documenti necessari è indicato alla sezione QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA.

Per entrambe le tipologie di capitale si rimanda alla sezione **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Di seguito, si illustrano le modalità di determinazione della prestazione in caso di decesso distintamente per le due componenti:

- **componente Rivalutabile**
  il **capitale assicurato rivalutato complessivo** si ottiene sommando:
  - il **capitale assicurato iniziale** riferito alla **quota parte di ciascun versamento** - relativa alla Gestione Separata - effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data del decesso e la data del decesso.
    A ciascuno di questi importi viene applicato il **pro-rata della misura annua di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
    Il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data del decesso.
    Il capitale assicurato iniziale non può mai risultare negativo
  - il **capitale assicurato rivalutato alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data del decesso** aumentato del **pro-rata della misura di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
    Il pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data del decesso.
    Il capitale assicurato rivalutato non può mai risultare negativo.

  Al **capitale assicurato rivalutato complessivo** così ottenuto vengono sottratti i capitali - relativi alla componente Rivalutabile - disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo trascorso tra la data del 31/12 di cui sopra e la data del decesso

- **componente Unit**
  il **capitale variabile** è ottenuto moltiplicando il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa (giorno di riferimento).
  Il capitale variabile **viene incrementato da una maggiorazione caso morte**.
  La maggiorazione si ottiene applicando a tale capitale una percentuale che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso. Di seguito si illustrano le percentuali di maggiorazione:

età dell'Assicurato alla data di decesso	% di maggiorazione del capitale variabile
fino a 39 anni	25%
da 40 anni a 49 anni	10%
da 50 anni a 59 anni	5%
da 60 anni a 69 anni	1%
da 70 anni ed oltre	0,5%

La maggiorazione caso morte non può mai essere superiore a 50.000 euro.
Essa viene riconosciuta:

- **nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente Unit)**
- **senza alcuna limitazione nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di decorrenza e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi.**

In ogni caso l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della maggiorazione caso morte.

Limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (relativamente alla sola maggiorazione caso morte prevista per la componente Unit)

- nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto l'Impresa **non corrisponde alcuna maggiorazione** ma il solo capitale variabile relativo alla componente Unit, a cui si somma il capitale assicurato rivalutato complessivo relativo alla componente Rivalutabile
- nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga sempre **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto ma il decesso sia conseguenza diretta di una delle malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto di seguito elencate, l'Impresa **non applica** tale limitazione e di conseguenza **corrisponde anche la maggiorazione** insieme al capitale variabile e al capitale assicurato rivalutato complessivo.
  L'elenco delle malattie infettive acute è il seguente:
  - tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
  - shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto
  - infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Esempio: come si determina la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

si **ipotizzi**:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di decesso: 7 ottobre 2031
- età dell'Assicurato alla data del decesso: 68 anni

componente Rivalutabile - FONDO PIÙ	**componente Unit - SARA PMI ITALIA**
capitale assicurato iniziale **8.820 euro**	capitale variabile iniziale **20.580 euro**
• tasso medio di rendimento, che si ipotizza costante nel tempo, del **3,5%** • corrispondente misura annua di rivalutazione pari a (3,5%-1,3%)= **2,2%**	• tasso di rendimento annuale, che si ipotizza costante nel tempo, del **5%** • corrispondente tasso di rendimento annuale al netto della commissione di gestione pari a (5%-1,8%)= **3,2%**

Relativamente alla componente Rivalutabile
il **capitale assicurato rivalutato complessivo** (comprensivo del **pro-rata** per il periodo che va dal 31 dicembre 2031 al 7 ottobre 2031) è pari a **9.690 euro**, ottenuto come illustrato di seguito.

Per il pro-rata della misura annua di rivalutazione il calcolo è il seguente:

- riguardo al **capitale assicurato rivalutato complessivo** al 31/12/2030, alla data del decesso dell'Assicurato - **7 ottobre 2030** - non è ancora trascorso l'intero anno per il calcolo della misura di rivalutazione . Infatti , la successiva rivalutazione si avrebbe il 31 dicembre 2031. È necessario, perciò, applicare al **capitale assicurato rivalutato al 31/12/2030** una quota della misura annua di rivalutazione , su base annua , pari al numero di giorni trascorsi tra il 31/12/2030 e la data del decesso
- il periodo trascorso tra il 31/12/2030 e il 07/10/2031 è di **277 giorni**, calcolato utilizzando l'anno commerciale di 360 giorni (l'anno commerciale di 360 giorni è una convenzione utilizzata in ambito finanziario, bancario e contabile).
- **di conseguenza il pro-rata della misura annua di rivalutazione è pari a: 2,2% x (277/360) = 1,69%**.

Alla luce di questi elementi il **capitale assicurato rivalutato alla data del decesso** è pari a:
9.690 euro [9.529 x (1+1,69%)], dove 9.529 è il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre 2030.

Relativamente alla componente Unit

- il **capitale variabile** relativo a SARA PMI ITALIA è dato dal capitale variabile corrispondente ai capitali variabili iniziali rivalutati ogni anno dello 3,2% ed è pari a **23.577 euro**.

Relativamente alla maggiorazione caso morte prevista per la componente Unit la **maggiorazione caso morte** per la componente Unit, per un Assicurato di 68 anni, è dell'**1%**.
Essendo il capitale variabile riferito al Fondo Interno a quella data di **23.577 euro**, la maggiorazione caso morte è pari a **236 euro** = (23.577 x 1%).
Di conseguenza, il **capitale complessivo** - corrispondente alla prestazione caso morte - è pari a **33.503 euro** = [9.690 + 23.577 + 236].

ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l'argomento trattato; di conseguenza, non impegnano in alcun modo l'Impresa.
Si precisa inoltre che, nel presente esempio e nei successivi:
- **gli importi indicati non tengono conto del trattamento fiscale applicabile**
- **i valori monetari sono stati arrotondati all'euro intero per facilità di calcolo.**

QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL CONTRATTO

Art. 3 - Entrata in vigore e perfezionamento del contratto

Il contratto si intende **perfezionato** nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
- la sottoscrizione della Proposta/Polizza da parte del Contraente
- il pagamento del premio unico lordo, corrisposto dal Contraente.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento dello stesso.
La data di perfezionamento e la data di decorrenza - momento in cui il contratto inizia ed è valido - sono indicate nella **Proposta/Polizza**.
Se nella Proposta/Polizza la **data di decorrenza** è successiva al giorno di perfezionamento, **il contratto è valido dalle ore 24 della data di decorrenza indicata**.

Se l'Assicurato muore tra la data di perfezionamento e quella di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce al Contraente l'importo pagato.
In tal caso è necessario presentare il certificato di morte.

Nel caso in cui **Sara Bi-Fuel PIR** è sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), il contratto si intende **perfezionato** alla data in cui il premio unico lordo, corrisposto dal Contraente, **viene incassato** da Sara Vita (data di perfezionamento).
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento dello stesso.
La data di perfezionamento e la data di decorrenza - momento in cui il contratto inizia ed è valido - sono indicate nella **Lettera di conferma di investimento del premio** che l'Impresa invia al Contraente.

Di seguito si indica genericamente Proposta/Polizza, a meno che si debbano illustrare situazioni specifiche che riguardino espressamente la Proposta.

Art. 4 - Durata del contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale la normativa in materia di PIR prevede che:
- il **periodo di detenzione minimo del contratto** debba essere di **5 anni** (dalla data di perfezionamento)
- riguardo ad ogni singolo versamento aggiuntivo corrisposto in corso di contratto, il **periodo di detenzione minimo di ciascun versamento** debba essere ugualmente di **5 anni**, a partire dalla sua corresponsione.

Il contratto **si estingue** nei seguenti casi:
- esercizio del diritto di recesso
- richiesta di riscatto totale
- decesso dell'Assicurato.

COME REVOCARE LA PROPOSTA E RECEDERE DAL CONTRATTO

Art. 5 - Eventuale Revoca della Proposta e Recesso dal contratto

Revoca della Proposta

Nel caso in cui **Sara Bi-Fuel PIR** è sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), il Contraente, **nella fase che precede il perfezionamento del contratto**, ha sempre la **facoltà di revocare la Proposta**.
Le modalità di revoca sono indicate di seguito.

Recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla data di perfezionamento dello stesso, scegliendo una delle modalità indicate di seguito.

Il recesso ha l'effetto di liberare le Parti - Contraente e Impresa - da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

L'Impresa deve effettuare il rimborso al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:

- **componente Rivalutabile**: la quota parte del versamento corrisposto relativo alla Gestione Separata
- **componente Unit**: il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso, maggiorato del costo applicato alla quota parte del versamento relativo al Fondo Interno.

Relativamente alla componente Unit: il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di perfezionamento del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

Modalità di comunicazione della Revoca o Recesso

Sia la revoca che il recesso devono essere comunicati dal Contraente all'Impresa scegliendo una delle seguenti modalità:

- **rivolgendosi direttamente all'Intermediario a cui è assegnato il contratto**
- **con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**
- **con mail indirizzata a Sara Vita tramite PEC: saravita@sara.telecompost.it.**

Indipendentemente dalla tipologia di comunicazione scelta, il Contraente deve indicare nella richiesta gli elementi identificativi del contratto - il proprio nominativo e il numero di polizza, ovvero di proposta - e firmare la richiesta.

A seconda della modalità scelta la conferma dell'invio della comunicazione di recesso risulta da:

- **la data indicata nel modulo di richiesta consegnato dall'Intermediario a cui è assegnato il contratto**
- **il timbro postale di invio della lettera raccomandata A/R**
- **la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.**

QUANDO E COME SI DEVE PAGARE

Art. 6 - Versamenti e modalità di pagamento

Come indicato nella sezione **QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO**, la prestazione si determina in base al versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente sceglie di effettuare.

il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti.

Premio unico

il contratto prevede il versamento, da parte del Contraente, di un **premio unico**, da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto L'Impresa investe il premio unico al netto del caricamento indicato nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**

Versamenti aggiuntivi

il Contraente, dal giorno successivo alla data di perfezionamento, può fare **versamenti aggiuntivi**.

L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno i versamenti aggiuntivi.

Per entrambe le tipologie di versamento l'Impresa stabilisce i seguenti limiti:

tipologia di premio	importo minimo	importo massimo
premio unico	5.000 euro	40.000 euro
versamento aggiuntivo	2.000 euro	40.000 euro

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione il contratto prevede che l'importo dei versamenti:

- corrisposti nel corso di ciascun anno solare non possa essere superiore a Euro 40.000
- complessivamente corrisposti in corso di contratto non possa essere superiore a Euro 200.000.

Modalità di pagamento

Ciascun versamento viene corrisposto dal Contraente all'Impresa tramite una delle modalità di seguito indicate, a condizione che siano intestate all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:

- **assegno bancario o postale, circolare o ordinario, munito della clausola di non trasferibilità**
- **ordine di bonifico**
- **altro mezzo di pagamento bancario o postale**
- **sistema di pagamento elettronico**

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.

QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE

Art. 7 - Caricamento sui versamenti, commissioni di gestione, commissioni di uscita

Caricamento percentuale da applicare ai versamenti

sul premio unico lordo e sui versamenti aggiuntivi lordi è applicato un caricamento percentuale pari al **2%**.
I versamenti a cui è stato applicato il caricamento percentuale sono indicati come **versamenti netti**.

Esempio: **come si determina il versamento netto (sia premio unico che versamento aggiuntivo)**

si **ipotizzi**:
- **versamento** pari a **30.000 euro** → il **versamento netto** è pari a: **29.400 euro** = [30.000 x (1-2%)]

Ogni **versamento netto** viene investito dall'Impresa nella Gestione Separata e nel Fondo Interno sulla base delle percentuali fisse previste dal contratto.
In questo modo si determinano il **capitale assicurato iniziale** e il **capitale variabile** corrispondenti ad ogni singolo versamento.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Il capitale assicurato iniziale e il capitale variabile sono la base per il calcolo della prestazione prevista dal contratto e per la liquidazione del valore di riscatto.

Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata FONDO PIÙ
l'Impresa trattiene ogni anno, dal tasso medio di rendimento, una **commissione di gestione** - chiamata anche **rendimento trattenuto** - pari all'**1,3%**.
Se il tasso annuo medio di rendimento è **uguale o minore** alla commissione di gestione, allora la commissione di gestione è pari al tasso medio di rendimento (dunque l'Impresa trattiene l'intero tasso medio di rendimento).

Esempio: **come si determina la commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata FONDO PIÙ**

si **ipotizzi**:

tasso medio di rendimento del **3,5%** → commissione di gestione pari all'**1,3%**
tasso medio di rendimento dell'**1%** → commissione di gestione pari all'**1%**

Per maggiori dettagli sul tasso medio di rendimento, si rimanda alla sezione **COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE**.

Commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno SARA PMI ITALIA
La commissione di gestione da applicare al NAV di ciascun Fondo Interno è indicata nella tabella che segue:

Fondo Interno	SARA PMI ITALIA
Commissione di gestione	1,8% su base annua

La commissione:
- comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui alla sezione **QUAL È LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO**
- viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno

- viene prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- viene calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

L'Impresa può decidere che parte degli strumenti finanziari da sottoscrivere siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.
In tal caso l'Impresa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 2,2% su base annua per gli OICR nei quali investe SARA PMI ITALIA.

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento di SARA PMI ITALIA, parte integrante di queste Condizioni di Assicurazione.

Esempio: **come si calcola il NAV e il valore unitario delle quote al netto della commissione di gestione**

si **ipotizzi**:
- ad una generica data di valorizzazione, un NAV complessivo del Fondo Interno di **20.000 euro** (al lordo della commissione di gestione e al netto di tutte le passività elencate nel Regolamento)
- un numero di quote complessive pari a **1.500**.

L'applicazione della commissione di gestione determina il **NAV al netto anche di tale commissione di gestione** pari a **19.640 euro** = 20.000 euro x (1-1,8%).
Di conseguenza il **valore unitario della quota** alla medesima data di valorizzazione sarà:
19.640/1.500 euro = **13,09 euro.**
N.B: in questo esempio, si ipotizza di applicare il valore 1,8% interamente in una singola data e non settimanalmente

Commissioni di uscita da applicare all'importo da liquidare in caso di riscatto
a seguito della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, l'Impresa calcola il **capitale complessivo da riscattare.**
Se la richiesta viene effettuata prima che siano trascorsi interamente 3 anni, il capitale complessivo da riscattare è ridotto dell'importo di una **commissione di uscita**.
Di seguito si illustrano le diverse commissioni al variare del periodo interamente trascorso dalla data di decorrenza del contratto:

periodo interamente trascorso, almeno	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni e oltre
commissioni di uscita	3%	2%	1%	-

Non si applicano commissioni di uscita nel caso in cui siano trascorsi interamente 3 anni dalla data di decorrenza del contratto.

COME AVVIENE LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL CAPITALE VARIABILE

La prestazione prevista dal contratto si ottiene come somma di due distinti importi: il **capitale assicurato rivalutato complessivo**, relativo alla componente Rivalutabile e il **capitale variabile**, relativo alla componente Unit.
Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.

componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata

Art. 8 - Determinazione del capitale assicurato iniziale

Il **capitale assicurato iniziale** si ottiene investendo nella Gestione Separata ciascuna quota parte dei versamenti al netto del caricamento.
Di conseguenza, il capitale assicurato iniziale complessivo si determina sommando i capitali assicurati iniziali ottenuti da ogni versamento.
Il capitale assicurato iniziale complessivo costituisce il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa - relativa alla componente Rivalutabile.

In caso di liquidazione per riscatti parziali tale valore minimo si riduce in base a quanto è già stato liquidato.

Art. 9 - Clausola di Rivalutazione

Alla data del **31 dicembre dell'anno in cui è stato concluso il contratto** - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato iniziale si rivaluta secondo le modalità indicate nella presente Clausola di Rivalutazione e secondo il meccanismo del **pro-rata *temporis***, di seguito illustrato.

Il capitale assicurato iniziale è dato dalla quota parte, relativa alla componente Rivalutabile, di ciascun versamento - al netto del caricamento - effettuato nell'intervallo compreso tra la data di perfezionamento del versamento e il 31 dicembre.

Ai successivi 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima ricorrenza - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato in essere (anche quello rivalutato per il pro-rata *temporis* nell'anno precedente) viene rivalutato su base annua nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.
L'Impresa gestisce - secondo quanto stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alla riserva matematica.

A) misura annua di rivalutazione

Al 31 dicembre di ogni anno l'Impresa determina il **tasso medio di rendimento**, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento della Gestione Separata con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.

La **misura annua di rivalutazione** che si attribuisce al contratto si basa sul tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere pari alla differenza, **se positiva**, tra:

- il tasso medio di rendimento
- il rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'**1,3%** (si veda la sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**).

Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, la misura annua di rivalutazione risulterebbe pari allo 0%.
Di conseguenza, la misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto è 0%.

B) rivalutazione del capitale assicurato

Al **31 dicembre di ogni anno** - a partire da quello immediatamente successivo alla data di decorrenza (data di ricorrenza) - la componente Rivalutabile del contratto viene rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituita a tale epoca.
L'aumento viene determinato in base alla misura annua di rivalutazione stabilita secondo il punto A).
La modalità di rivalutazione è la seguente:

- al **capitale assicurato iniziale** si applica il pro-rata della misura annua di rivalutazione
- al **capitale assicurato rivalutato in essere** viene applicata la misura annua di rivalutazione.

Riguardo al **pro-rata della misura di rivalutazione**, questo si calcola in base ai giorni trascorsi tra la data di versamento e la data riferita all'evento per il quale è necessario calcolare la rivalutazione del contratto.
Nel caso in cui l'evento sia la ricorrenza annuale del contratto abbiamo che il pro-rata della misura annua di rivalutazione del **capitale assicurato iniziale riferito ad un versamento effettuato nel corso dell'anno** è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e il 31 dicembre immediatamente successivo.

Sara Bi-Fuel PIR prevede il consolidamento della misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.
Infatti, una volta accreditata al contratto questa misura, resta definitivamente acquisita.
Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.

Il Contraente riceve comunicazione degli aumenti del capitale assicurato entro il 31 maggio di ogni anno. L'informazione è contenuta nel Documento unico di rendicontazione (DUR).

Esempio: **come si determina la misura annua di rivalutazione**

si **ipotizzi**:

tasso medio di rendimento del **3,5%**	→ misura annua di rivalutazione pari a (3,5%-1,3%)= **2,2%**
tasso medio di rendimento dell'**1%**	→ la misura annua di rivalutazione è di (1%-1%)= **0%**

componente Unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno

Art. 10 - Determinazione del capitale variabile iniziale

Il **capitale variabile iniziale** si ottiene investendo nel Fondo Interno la quota parte di ciascun versamento che il Contraente ha deciso di destinare ad esso.
Di conseguenza il **capitale variabile iniziale complessivo** si ottiene via via come somma dei capitali variabili iniziali relativi a ciascun versamento.

Definiti:
- la quota parte del versamento investito nel Fondo Interno, che corrisponde al **capitale variabile iniziale**
- il **valore unitario delle quote** rilevato il giorno di riferimento corrispondente (per questo si rimanda all'articolo **Valorizzazione delle quote**, che segue),

si ottiene il **numero di quote** dividendo il capitale variabile iniziale a) per il valore unitario della quota b).

Il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.
Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote, che cambia in base al valore degli investimenti che l'Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Se nel tempo non vengono richieste liquidazioni per riscatti parziali il numero di quote resta costante, diversamente diminuisce in funzione dell'importo della liquidazione per riscatti.

In termini generali, il **valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno** - **NAV** - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati ad esso, per i quali si rimanda alla sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**.
Il **valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno**:
- è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso
- è rilevato con **cadenza settimanale** (giorno di valorizzazione: per la definizione si rimanda al successivo articolo)
- viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell'Impresa sara.it.

Art. 11 - Valorizzazione delle quote

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:
- **giorno di valorizzazione**: giorno che viene utilizzato dall'Impresa per effettuare il calcolo del NAV (valore complessivo) del Fondo Interno.
  Di conseguenza, il valore unitario delle quote è fissato al **mercoledì di ogni settimana**.
  Se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo
- **giorno di riferimento**: giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota.
  Il giorno di riferimento è il **secondo mercoledì** - non festivo o con Borse Valori chiuse - immediatamente successivo alla data di:
  - corresponsione del versamento, per la determinazione del capitale variabile iniziale
  - ricevimento della richiesta di recesso
  - ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale
  - ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.

Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l'Impresa rileva il **giorno di ricevimento della richiesta**.

Per **giorno di ricevimento della richiesta** si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiario, vincolatario) arriva all'Impresa, oppure all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta. Si rimanda alla sezione **COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE**.

La documentazione richiesta è elencata alla sezione **QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA**.

Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta e il giorno di riferimento come definito in precedenza.

Esempio: come si individuano i giorni di riferimento

si **ipotizzi**:
- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di richiesta di prestazione o facoltà previste dal contratto: 7 ottobre 2031

facendo l'ulteriore ipotesi che la richiesta di liquidazione arrivi completa di tutta la documentazione richiesta, il **giorno di riferimento** da considerare per individuare il valore unitario della quota e determinare così l'importo da liquidare, è il **mercoledì 15 ottobre 2031** [(martedì 7 → 1° mercoledì 8 → 2° mercoledì 15)]

QUALI SONO LE FACOLTÀ PREVISTE DAL CONTRATTO

Il Contraente può richiedere le operazioni illustrate negli articoli che seguono.
La modalità per effettuare la richiesta - così come indicate nella sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE - sono:
- **rivolgersi direttamente all'Intermediario a cui è assegnato il contratto**
- **inviare una lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**
- **inviare una mail indirizzata a Sara Vita tramite PEC: saravita@sara.telecompost.it.**

Oltre a queste modalità il Contraente può chiedere di attivare queste operazioni utilizzando:
- **l'Area Personale, raggiungibile dal sito sara.it**
- **l'App SaraConMe**.

Art. 12 - Riscatto

Riscatto totale

Trascorsi interamente 6 mesi dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere:
- il **riscatto totale**, che causa l'estinzione del contratto e la liquidazione al Contraente del valore di riscatto
- il **riscatto parziale**, per cui viene pagata al Contraente una parte del valore di riscatto e si mantiene attivo il contratto per il capitale residuo.

Relativamente al vincolo temporale abbiamo che è necessario che siano trascorsi **interamente 6 mesi** dalla data di decorrenza:
- del contratto, qualora non siano stati effettuati versamenti aggiuntivi
- del versamento aggiuntivo, qualora questo sia stato effettuato nel corso del primo semestre.

La richiesta deve essere inviata all'Impresa, oppure all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria.
È possibile richiedere il riscatto anche direttamente nella propria Area Personale.
L'elenco dei documenti necessari è indicata alla sezione QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA.

Per il **riscatto totale** al Contraente viene liquidato un importo pari alla somma di:
- **componente Rivalutabile**: il **capitale assicurato da riscattare** quale risulta rivalutato dalla prima ricorrenza annua fino alla data della richiesta di riscatto, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- **componente Unit**: il **capitale variabile da riscattare** quale risulta valorizzato al giorno di riferimento utile al ricevimento della richiesta di riscatto.

Di seguito, si illustrano le modalità di determinazione del valore di riscatto distintamente per le due componenti.
- **componente Rivalutabile**
  il **capitale assicurato rivalutato complessivo da riscattare** si ottiene sommando:
  - il **capitale assicurato iniziale da riscattare** riferito alla **quota parte di ciascun versamento** - relativa alla Gestione Separata - effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del valore di riscatto e la data della richiesta.
    A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta di liquidazione; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data della richiesta.
    Il capitale assicurato iniziale da riscattare non può mai risultare negativo
  - il **capitale assicurato rivalutato da riscattare alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del valore di riscatto** aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data della richiesta.
    Il capitale assicurato rivalutato da riscattare non può mai risultare negativo.

  Al **capitale assicurato rivalutato complessivo da riscattare** così ottenuto vengono sottratti i capitali - relativi alla componente Rivalutabile - disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo trascorso tra la data del 31/12 di cui sopra e la data della richiesta
- **componente Unit**
  il **capitale variabile da riscattare** è ottenuto moltiplicando il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa (giorno di riferimento).

L'importo ottenuto come somma del capitale assicurato rivalutato complessivo da riscattare e il capitale variabile da riscattare viene ridotto applicando ad esso le **commissioni di uscita** - funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - descritte nella sezione **QUALI COSTI SI DEVONO SOSTENERE**.

Non viene applicata alcuna commissione di uscita nel caso in cui il periodo interamente trascorso risulti essere di almeno 3 anni.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.

Riscatto parziale

Il Contraente può chiedere il riscatto anche in misura parziale.
I criteri e le modalità restano gli stessi utilizzati per il riscatto totale.

Le condizioni sono le seguenti:
- l'importo minimo per il riscatto parziale è di almeno 2.000 euro
- il capitale minimo rimasto sul contratto è di almeno 2.500 euro,

diversamente, si procede con il riscatto totale.

A seguito della richiesta di riscatto parziale l'Impresa comunica al Contraente l'importo del **capitale residuo**.

In conformità a quanto previsto dalla normativa, al riscatto parziale viene applicato il criterio FIRST IN FIRST OUT considerando riscattabili per primi i versamenti corrisposti in epoca più remota.

Esempio: come si determina il valore di riscatto totale

si **ipotizzi**:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di richiesta di riscatto totale: 7 ottobre 2031
- tra la data di decorrenza e quella di riscatto sono trascorsi interamente più di 4 anni e dunque non viene applicata alcuna commissione di uscita

Sia per la componente Rivalutabile che per quella Unit le modalità di calcolo sono simili a quelle previste per il calcolo della prestazione in caso di decesso illustrate nel primo esempio presente nella sezione **QUAL E LA PRESTAZIONE DEL CONTRATTO.**

Di conseguenza, il valore di riscatto totale è pari a **33.267 euro** = [9.690 + 23.577].

QUALI SONO I SOGGETTI CHIAVE

Art. 13 - Contraente, Assicurato e Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Contraente, che, per i Piani di risparmio di lungo periodo - PIR, coincide con l'Assicurato**: la persona fisica che stipula il contratto e deve pagare all'Impresa il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi
- **Beneficiario**: la persona, che può essere fisica o giuridica, che riceve la prestazione prevista dal contratto.

Il Contraente può designare in Proposta/Polizza uno o più Beneficiari.

Art. 14 - Limiti di età dell'Assicurato

I limiti di età per l'Assicurato sono i seguenti:

età minima alla data di decorrenza	età massima alla data di decorrenza
18 anni	85 anni

Per età si intende l'**età assicurativa**, che si ottiene assumendo che l'Assicurato resti della stessa età nei 6 mesi prima e dopo il suo compleanno.
Per quanto riguarda l'età minima, l'Assicurato deve essere maggiorenne alla data di decorrenza. Pertanto, i 18 anni si considerano come età anagrafica e non assicurativa.

Esempio: come si determina l'età assicurativa dell'Assicurato

età anagrafica		età assicurativa
40 anni, 5 mesi e 15 giorni	→	40 anni
40 anni e 6 mesi	→	41 anni

COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE

Art. 15 - Comunicazioni tra l'Impresa e il Contraente

L'Impresa informa tempestivamente, in modo chiaro e per iscritto, il Contraente:
- **su ogni variazione delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione**
- **in riferimento alle modifiche nella normativa che si verificano nel corso della durata del contratto.**

Sia nell'Area Personale che nella app SaraConMe, il Contraente trova tutti i documenti e le comunicazioni che Sara Vita deve inviare per seguire gli obblighi informativi del contratto.

Le modalità di comunicazione dell'Impresa sono:
- **invio di e-mail all'indirizzo fornito dal Contraente**
- **invio per posta ordinaria all'indirizzo fornito dal Contraente**
- **pubblicazione nell'Area Personale del Contraente.**

Il Contraente decide tra queste modalità di comunicazione al momento della sottoscrizione del contratto. Egli può anche modificare la sua scelta nel corso del contratto.
L'impresa risponde a eventuali richieste scritte del Contraente riguardo al contratto entro 20 giorni dalla ricezione delle stesse.

La richiesta scritta con la quale il Contraente comunica con l'Impresa deve essere inviata:
- **rivolgendosi direttamente all'Intermediario a cui è assegnato il contratto**
- **con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**
- **con mail indirizzata a Sara Vita tramite PEC: saravita@sara.telecompost.it.**

Indipendentemente dalla tipologia di comunicazione scelta il Contraente deve indicare nella richiesta gli elementi identificativi del contratto - il proprio nominativo e il numero di polizza, ovvero di proposta - e firmarla.
Per una maggior efficienza, si raccomanda il Contraente di inviare le richieste all'Intermediario a cui è assegnato il contratto.

Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Relativamente alla normativa in materia di PIR il Contraente deve dichiarare appositamente in Proposta/Polizza di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa stessa:
- persona fisica che non esercita attività di impresa
- residente nel territorio dello Stato e possessore di un unico PIR.

La mancanza di questi requisiti, ovvero la loro perdita in corso di contratto, comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa.
Il Contraente, nel caso in cui trasferisca la propria residenza fuori dallo Stato, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Impresa - al massimo entro 30 giorni dal trasferimento - il proprio cambio di residenza e di conseguenza, ai redditi realizzati a partire dalla data di efficacia del cambio di residenza si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti.
In ogni caso, se il Contraente - anche successivamente al trasferimento della sua residenza all'estero - mantiene **Sara Bi-Fuel PIR** per l'intero periodo di detenzione minima prevista dei 5 anni (distintamente per ciascun versamento effettuato) l'agevolazione fiscale ad esso collegata resta pienamente valida.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente (che coincide con Assicurato), relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In ogni caso, **l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato** comporta la rettifica della maggiorazione caso morte della componente Unit.

Art. 17 - Documentazione rilasciata dall'Impresa

L'Impresa - per il tramite dell'Intermediario a cui è assegnato il contratto - rilascia:
- **Proposta/Polizza**: documento consegnato al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto oppure, al più tardi, alla data di perfezionamento dello stesso; in essa è indicata la data di decorrenza del contratto
- **Lettera di conferma di investimento del premio**: documento consegnato al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote. In questo documento - tra gli altri dati - sono indicate le informazioni riferite al versamento effettuato e a quello investito
- **Certificato di assicurazione/conferma di versamento**: documento consegnato - a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo - al momento del versamento stesso; questo documento attesta l'operazione. In esso è indicata la data di decorrenza del versamento
- **Comunicazione in caso di perdite (componente UNIT)**: documento consegnato al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito.

Nel caso in cui **Sara Bi-Fuel PIR** sia sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), Sara Vita consegna al Contraente la **Proposta** al posto della **Proposta/Polizza**, a cui fa seguito la **Lettera di conferma di investimento del premio**.
I documenti da consegnare successivamente coincidono con quelli sopra indicati e previsti per la rete agenziale

Questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.

Documento unico di rendicontazione - DUR

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione (DUR). Distintamente per le componenti Rivalutabile e Unit, in tale documento vengono indicati i seguenti dati e informazioni:

- **la somma dei versamenti dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di invio del DUR**
- **valore di riscatto totale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di invio del DUR**
- **la somma e l'elenco dei versamenti effettuati nell'anno precedente a quello di invio del DUR**
- **la ripartizione di ciascun versamento investito tra Gestione Separata e Fondo Interno**
- **il capitale assicurato (componente Rivalutabile)**
- **la misura annua di rivalutazione (componente Rivalutabile)**
- **il numero di quote assegnate, il loro valore unitario e il corrispondente capitale variabile (componente Unit)**
- **l'informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato**
- **l'importo dei costi e delle spese - incluso il costo della distribuzione - non direttamente collegati al verificarsi del rischio di mercato sottostante (componente Unit)**
- **incidenza che i costi e gli oneri complessivi hanno sulla redditività annua del prodotto.**

Il DUR viene:

- **inviato al Contraente con le consuete modalità di comunicazione previste nella sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE**
- **pubblicato nell'Area Personale del Contraente e in SaraConMe.**

Esempio: quali sono le date utili per determinare i valori presenti nel DUR

si **ipotizzi**:

- data di decorrenza: 13 giugno 2027
- data di invio del DUR: 31 maggio 2029

Le date da prendere in considerazione, distintamente per tipologia di richiesta, sono:

- la somma dei versamenti: dalla data di decorrenza al 31 dicembre 2027
- l'elenco dei versamenti effettuati: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
- l'informativa sui riscatti parziali e sull'importo dei costi: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
- riguardo a tutte le altre informazioni la data da considerare è il 31 dicembre 2028.

Art. 18 - HOME INSURANCE e APP SaraConMe

Il Contraente ha la possibilità di **consultare** e **gestire** in modo telematico il proprio contratto utilizzando:

- la **Home Insurance - Area Personale**, raggiungibile dal sito sara.it
- l'App **SaraConMe**, dove sono possibili le stesse operazioni previste nell'Area Personale.

In entrambe il Contraente trova tutti i documenti e le comunicazioni che l'Impresa deve inviare per rispettare gli obblighi informativi.

Le operazioni possibili in entrambi gli strumenti sono:

consentire la gestione dei rapporti contrattuali, permette di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:

→
- modifica dei propri dati personali
- pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi
- riscatto

permettere di consultare le seguenti informazioni e documenti: →
- coperture assicurative in essere
- condizioni contrattuali sottoscritte
- stato dei pagamenti
- valore di riscatto del contratto
- valore unitario delle quote del Fondo Interno
- in riferimento a ciascun Beneficiario, oppure, se designato, al referente terzo:
  - il nominativo e i dati anagrafici
  - il codice fiscale e/o la partita IVA, sia italiani che esteri
  - i recapiti, compresi quelli di posta elettronica.

Oltre a queste informazioni l'Impresa può inserire nell'Area Personale e in SaraConMe ogni altro possibile elemento utile a informare il Contraente in modo chiaro e su misura.

Tutti questi documenti e comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 19 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano:
- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dalla Proposta/Polizza
- dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per qualsiasi questione non regolata dal contratto si seguono le leggi vigenti.

Nel caso in cui **Sara Bi-Fuel PIR** sia sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), Sara Vita consegna al Contraente la **Proposta** al posto della **Proposta/Polizza**, a cui fa seguito la **Lettera di conferma di investimento del premio**

Art. 20 - Pagamenti dell'Impresa

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto devono **inviare all'Impresa, o consegnare all'Intermediario** con cui il Contraente ha un rapporto, una richiesta di liquidazione che include tutti i documenti necessari a:
- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare in modo giusto gli aventi diritto.

L'Impresa procede al pagamento solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione.

I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
a prescindere dalla tipologia di liquidazione:
- copia di un documento valido, il codice fiscale e l'indirizzo degli aventi diritto
- decreto dal giudice tutelare, richiesto dal legale rappresentante, se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci. Tale decreto è necessario al legale rappresentante per riscuotere la prestazione
- richiesta sottoscritta dall'avente diritto in cui è indicato il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente per poter fare il bonifico
- scheda antiriciclaggio compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario

in aggiunta, in caso di richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato (prestazione del contratto):
- certificato di morte dell'Assicurato
- copia autentica del testamento o atto notorio, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che dimostra la mancanza di disposizioni testamentarie
- se tra gli aventi diritto ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di un contratto che preveda un vincolo o un pegno, occorre ottenere il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificato l'obbligo di pagamento, l'Impresa dispone la somma dovuta **entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa**.
Essa comprende anche la documentazione necessaria per identificare i Beneficiari.

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la documentazione completa e corretta arriva all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure all'Impresa con le consuete modalità di comunicazione previste nella sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE.
Trascorso questo termine, sono dovuti a favore degli aventi diritto gli interessi legali, in base a quanto stabilisce la legge.

QUALI SONO LE NORMATIVE APPLICATE AL CONTRATTO

Art. 21 - Diritto proprio dei Beneficiari e Referente terzo

Il Contraente designa uno o più Beneficiari.
A seguito di questa scelta, i Beneficiari hanno un diritto proprio sulla prestazione.

La prestazione, di cui i Beneficiari diventano titolari, non rientra nell'asse ereditario del Contraente.

In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, **revocare o modificare la designazione** fatta a favore dei Beneficiari.
La designazione **non può essere revocata o modificata** nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte del Contraente
- dopo che si è verificato l'evento e i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, per le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza serve l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione dei Beneficiari, così come le eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa - con le consuete modalità di comunicazione previste nella sezione COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE - o contenute in un valido testamento.

Referente terzo

Se ha necessità di riservatezza il Contraente può far inserire nella Proposta/Polizza il nome - con i dati di identificazione necessari - del referente terzo.
L'Impresa deve far riferimento a questa figura per le varie comunicazioni che interessano il contratto. Di conseguenza ai Beneficiari designati non viene inviata alcuna comunicazione prima dell'evento, ad eccezione di quella relativa al decesso dell'Assicurato.

Art. 22 - Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può:

- **cedere** ad altri il contratto
- **dare in pegno** la prestazione per il beneficio di terzi
- **vincolare a favore di terzi** la prestazione.

Questi atti diventano efficaci solo se avviene quanto segue:

- il Contraente comunica all'Impresa la sua richiesta, con le modalità previste nella sezione **COME L'IMPRESA COMUNICA CON I SOGGETTI CHIAVE**
- l'Impresa annota la richiesta nell'appendice di polizza.

In caso di pegno o vincolo ogni operazione che influisce negativamente sull'efficacia della prestazione richiede l'approvazione scritta del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 23 - Prescrizione

Nel caso dovesse accadere che l'Impresa non riesca a liquidare agli aventi diritto l'importo dovuto, essa mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui gli aventi diritto non provvedano a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito.

Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione - ovvero valorizzazione delle quote - nel periodo di giacenza presso l'Impresa.

In ogni caso i diritti del Contraente o degli aventi diritto che derivano da questo contratto si estinguono per **prescrizione se non vengono esercitati entro i 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato.
La prescrizione del contratto di assicurazione è prevista dall'articolo 2952 del Codice Civile.

Trascorso tale periodo, nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna richiesta di liquidazione, l'Impresa è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo di cui all'Art.1, comma 343 della Legge n.266/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.

Art. 25 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono concordare l'applicazione di una legislazione diversa. In questo caso, l'Impresa propone quale applicare. Tuttavia, prevalgono sempre le norme imperative di diritto italiano.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ

1.Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome **FONDO PIÙ** (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.
Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all'All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L'Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

- la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.
  Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
  Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
- qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
- l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:

- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
La Gestione Separata promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

2.La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

3.Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4.Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

Aspetti generali

Sara Vita Spa (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata **SARA PMI ITALIA** (di seguito Fondo Interno).
L'operatività del Fondo Interno decorre dal 06/03/2018.
Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell'Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall'Impresa stessa.
Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.
Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.
Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno stesso.
La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.
È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.

2. Obiettivi

Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio lungo periodo combinando in modo flessibile la componente azionaria con quella obbligazionaria ed investendo prevalentemente, anche attraverso Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), in strumenti finanziari di imprese italiane, di Stati membri dell'Unione Europea o di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.
Il Fondo Interno investe in strumenti che rientrano tra gli "strumenti finanziari qualificati" destinati ai **Piani di risparmio a lungo termine - PIR**, introdotti dalla normativa italiana con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 100 a 114, della Legge n.232/2016), integrata dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 80, della Legge n.205/17) e dal Decreto Fiscale (art. 13 bis, commi da 2 a 4, del DL n.124/19) collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/19) e successive modifiche e integrazioni.
Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.

3. Caratteristiche

Lo stile di gestione adottato è flessibile, ovvero senza vincoli sulla composizione degli investimenti, al fine di adattarsi in modo efficace alle mutevoli condizioni di mercato, senza restare vincolato ad un particolare indice di riferimento.
Le scelte d'investimento verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull'andamento degli stessi al fine di conseguire un'opportuna diversificazione e un'efficiente gestione del portafoglio.
Il Fondo Interno è gestito nel rispetto degli investimenti ammissibili nei vincoli, limiti e tipologia di attività finanziarie conferibili secondo quanto disposto dalla normativa in materia di Piani di Risparmio a lungo termine - PIR, indicate al precedente punto 2.
La normativa in materia di PIR specifica che:

- in ciascun anno solare di durata del PIR - per almeno i due terzi dell'anno stesso - le somme o i valori destinati ad esso devono essere investiti per almeno il **70%** del valore complessivo del Fondo Interno in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.73 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.
  Questa quota del 70% deve essere investita almeno per il:
  - **25%** (ossia **il 17,5% del valore complessivo del Fondo Interno**) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati
  - **5%** (ossia **il 3,5% del valore complessivo del Fondo Interno**) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
  - le attività del Fondo Interno non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti
  - le attività del Fondo Interno non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati
- in altri strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria o monetaria.

Le aree geografiche di riferimento e le valute d'investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell'Europa.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.
Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio;

potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
L'Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

L'investimento in quote di OICR viene effettuata previa un'approfondita analisi di carattere quantitativo e qualitativo, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l'Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.
La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell'investimento.
L'Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati.
Inoltre, l'Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'Impresa per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti del Contraenti: l'Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Parametro di riferimento
Il Fondo Interno è classificato come flessibile, che non prevede alcun vincolo sulla composizione degli investimenti, di conseguenza non è possibile individuare un *benchmark* rappresentativo dello stile di gestione adottato.
Una misura di rischio alternativa è rappresentata dalla volatilità media annua attesa dal Fondo Interno, che può essere stimata come segue:

Fondo Interno	volatilità media annua attesa
SARA PMI ITALIA	da 10% a 25%

4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.
Le attività sono:
- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione
- altre attività di pertinenza del Fondo Interno.

Le passività sono:
- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
- le commissioni di gestione
- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività si calcola come segue:
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10. L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in

particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet www.sara.it.
La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo Interno.

5. Spese

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissione di gestione:
  - pari a 1,8% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
  - prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
  - calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
- eventuali oneri di intermediazione: relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
- spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno: vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000
- spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno
- imposte e tasse previste dalla normativa vigente.

Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.
Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L'Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari al 2,2% su base annua.
Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.
Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all'interno del Fondo Interno stesso.
Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

6. Modifiche regolamentari

L'Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:

- normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
- mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS.
Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

7. Rendiconto della gestione e revisione contabile

Ai sensi della vigente normativa l'Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell'esercizio.
Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.
La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.

In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:

- la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
- la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
- la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
- la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.
Sul sito dell'Impresa www.sara.it e presso la sede dell'Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.

8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa

A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa.
I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell'operazione di fusione devono avere caratteristiche simili.

In particolare, l'operazione di fusione è prevista nei casi di:

- variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
- mutamenti negli scenari finanziari
- riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.

Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell'operazione, senza alcun onere e spesa.

Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all'ultima quotazione effettuata prima di questa data.

CONFLITTO DI INTERESSI

Sara Vita SpA ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l'individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L'Impresa, nell'individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l'assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.

Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l'Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L'Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall'Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l'Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima del perfezionamento del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le **principali norme** - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
- **artt.1892, 1893 e 1894**: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
- **art.1920**: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
- **art.1921**: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
- **art.1923**: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
- **art.2952**: disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione

Normativa secondaria emanata da IVASS
L'IVASS è l'istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
- **Regolamento IVASS 41/18**: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
- **Regolamento IVASS 40/18**: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.

Normativa specifica per i PIR (alla data di redazione di questo Set Informativo
- **Legge di Bilancio 2017** - art. 1, commi da 100 a 114, della Legge n.232/2016
- **Legge di Bilancio 2018** (art. 1, comma 80 della Legge n.205/17)
- **Decreto Fiscale** (art. 13 bis, commi da 2 a 4, del Decreto Legge n.124/19, collegato alla Legge di Bilancio 2020 - Legge n.160/19)
- **Legge di Bilancio 2022** - art. 1, comma 26 della Legge n. 234/2021.

Sara Bi-Fuel PIR

Assicurazione sulla vita in forma a Vita Intera, di tipo Multiramo a Premio Unico con possibilità di Versamenti Aggiuntivi

Sara Bi-Fuel PIR è costituito da un Piano di Risparmio a lungo termine - PIR introdotto dalla normativa italiana con Legge di Bilancio 2017, integrata dalla Legge di Bilancio 2018 e dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 e successive modifiche e integrazioni

Agenzia				
Proposta	**Tariffa**	**Decorrenza**	**Durata**	**Scadenza**

Contraente - Assicurato di seguito tale figura viene indicata come Contraente

Socio ACI: **NO** se sì indicare il numero della tessera ACI

Cognome e Nome	Sesso	Codice Fiscale

Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Nazione

Indirizzo di residenza	CAP	Località	Prov.	Nazione

Tipo di documento di riconoscimento	Numero documento	Ente di rilascio	Cittadinanza

Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Cellulare	e-mail

Professione	Tipologia	Sottogruppo attività cod./desc.	ATECO cod./ desc.

Il Contraente sceglie di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive alla stipula del presente contratto :

☐ tramite e-mail all'indirizzo , che conferma con la sottoscrizione della presente proposta/polizza
☐ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo
☐ su Area Personale

Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto e alle comunicazioni successive alla presente scelta.
Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara Vita per il tramite dell'Agenzia o dell'Area Personale sopra indicata, nonché scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it

Beneficiari in caso di morte

Nominativo	100,00%

FAC-SIMILE

Sara Vita Spa
Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Caratteristiche del contratto

PREMIO UNICO: **€**
PREMIO INVESTITO: **€** (al netto dei caricamenti previsti)

Il Premio investito viene destinato alla Gestione Separata e al Fondo Interno come segue:

Gestione Separata FONDO PIU'	Fondo Interno SARA PMI ITALIA
Percentuale **%**	Percentuale **%**
Importo **€**	Importo **€**

A fronte della quota parte del Premio investito destinato alla Gestione Separata, l'impresa garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il **Capitale assicurato** di **€** , che verrà rivalutato annualmente secondo la misura e le modalità di cui alla Clausola di rivalutazione e al Regolamento di FONDO PIU'.
La quota parte del Premio investito destinato ai Fondi Interni, pari ad **€** , darà luogo al **Capitale variabile**, espresso in quote, che sarà oggetto di apposita comunicazione da parte dell'Impresa.

Modalità di pagamento del premio - ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti

Il premio unico viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa, oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l'Impresa, ovvero l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Le spese relative a ciascuna modalità di pagamento prescelta sono a carico del Contraente.

Dichiarazioni del Contraente

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente anche per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i seguenti documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme:
- Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi, Allegato 3 del Regolamento IVASS n.40 del 2018;
- Documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa

Recesso dal contratto
Il Contraente dichiara di essere stato informato che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa al Contraente un importo determinato secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione

Consenso al trattamento dei dati personali
I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver preso visione dell'informativa (Informativa Contraente_Assicurato_1.0).

Il Contraente, ovvero l'Assicurato quando diverso dal Contraente, acconsente al trattamento dei dati sanitari necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da concludere o in essere con Sara Vita, compresa la comunicazione a società di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato. Il consenso può essere revocato contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati nell'informativa.

FAC-SIMILE

POLIZZA N. **Agenzia**

Dichiarazioni del Contraente (segue)

Il sottoscritto Contraente dichiara di avere legami di parentela o rapporti partecipativi con altri soggetti (ad esempio, fattispecie di controllo societario, diretto e indiretto o collegamento societario, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile) che hanno in essere contratti abbinati alla Gestione Separata collegata al presente contratto, sui quali, nell'ultimo anno, sono stati versati premi che, sommati al presente versamento, superano complessivamente l'importo di € 5.000.000

Con la firma sotto riportata, il Contraente conferma la veridicità dei dati e delle informazioni riportate nel presente documento.

Contraente/Legale Rappresentante

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Set Informativo contenente i distinti documenti: KID (ed. 11/26), Documento aggiuntivo IBIP (ed. 11/26), Informativa precontrattuale Sostenibilità FONDO PIÙ (ed. 07/26), Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata, del Regolamento del Fondo Interno e del Glossario (ed. 11/26) e il modulo di proposta/polizza in corso (ed. 11/26). Il Contraente dichiara di aver preso atto e accettato in ogni loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente altresì dichiara specificatamente:

- **che al momento della sottoscrizione della presente Proposta/Polizza risulta essere fiscalmente residente in Italia e di essere consapevole che la variazione di residenza fiscale fa venir meno i benefici fiscali del Piano di Risparmio a lungo termine - PIR; si impegna quindi ad informare l'Impresa di ogni caso cambiamento di residenza fiscale nel corso della vita della polizza;** **si ☒** **no ☐**
- **che sottoscrive la presente Proposta/Polizza al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa commerciale** **si ☒** **no ☐**
- **che al momento della sottoscrizione della presente Proposta/Polizza non risulta essere già contraente/beneficiario di un altro Piano di Risparmio a lungo termine - PIR presso altro Intermediario o Impresa di assicurazione.** **si ☒** **no ☐**

Relativamente alla maggiorazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente dichiara altresì, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle Condizioni di Assicurazione aventi natura di esclusioni e limitazioni-carenza.
Relativamente alla maggiorazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti nella presente Proposta/Polizza costituiscono elemento essenziale per la validità ed efficacia del contratto e che l'Impresa presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.

Contraente/Legale Rappresentante

Polizza emessa il sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente.

Il Direttore Generale

Spazio riservato all'Intermediario

Il sottoscritto Intermediario attesta l'autenticità delle firme apposte dal Contraente o dal Legale rappresentante.

Il pagamento del Premio di Euro è stato effettuato il _____ con registrazione il giorno _____ sul Diario Cassa.

Nome e Cognome dell'Intermediario	Firma dell'Intermediario (*)	Firma e timbro dell'Agenzia

(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta e della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

FAC-SIMILE

POLIZZA N. **Agenzia**

Sara Vita Spa
Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

sara
ti assicura

Informativa Sara Vita Contraente/ Assicurato Individuali

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Vita S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("**Sara**" o il "**Titolare**"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("**RPD**") a questi indirizzi:

- **E-mail:** RPD@sara.it
- **Posta:** Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il **titolare del trattamento** è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.

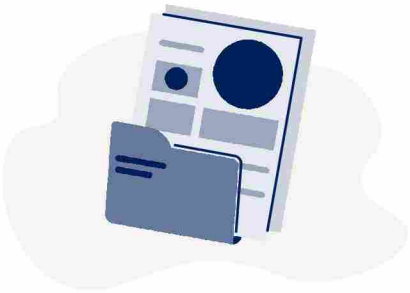
Perchè e come trattiamo i tuoi dati:

Svolgere le attività necessarie per l'**assunzione e la gestione** della polizza	Esecuzione del **contratto** e di **misure precontrattuali**
Trattamento **dati sanitari** per l'**assunzione e la gestione della polizza** (se il contraente è anche assicurato)	Il **consenso** è necessario ai fini del trattamento
Svolgere le attività necessarie al **rispetto della normativa** nazionale e comunitaria	Adempimento di **obblighi di legge**
Prevenzione e individuazione di **frodi assicurative**	Questi trattamenti rientrano nell'**interesse legittimo** del Titolare
Attività necessarie alla **difesa dei diritti e degli interessi** di Sara	
Analisi statistico -attuariale in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di **comunicazioni commerciali** relative a **prodotti e servizi analoghi** a quelli da te già acquistati (solo per il Contraente)	
Comunicare a Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari) **i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara**, a scopo di loro profilazione a fini marketing (solo per il Contraente e solo se hai fornito apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell'**interesse legittimo** del Titolare e di Sara e Sara Assicurazioni in quanto contitolari del trattamento
Finalità amministrative interne che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Questo trattamento rientra nell'**interesse legittimo** delle società del Gruppo Sara Assicurazioni

Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/ scopo per cui i dati personali sono trattati.
La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.
Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**).

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto
- dati bancari
- dati di polizza
- dati relativi al sinistro
- dati relativi alla salute

Se sei il Contraente saranno trattati anche:

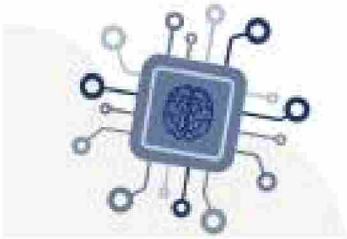
- dati relativi all'assicurato e al beneficiario
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Assicurazioni S.p.A. (contitolari)

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi
- (solo per il Contraente)da **Sara e Sara Assicurazioni S.p.A.** (contitolari)

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Processi decisionali automatizzati (solo per il Contraente):



Alcuni **trattamenti connessi all'assunzione e alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, valutazione di adeguatezza, valutazioni antiterrorismo e antiriciclaggio) **si basano su processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione**, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.
La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- **Dipendenti** del Titolare
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**
- **Sara Assicurazioni S.p.A.** quale titolare del trattamento e le stesse **Sara e Sara Assicurazioni S.p.A.** nella loro qualità di contitolari del trattamento

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

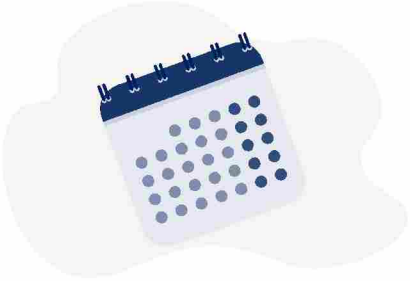
Dove trasferiamo i tuoi dati:



Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati personali** in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.
In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** —› per tutta la durata del contratto e, dopo la cessazione, per altri 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** —› 6 anni dal rilascio del preventivo, se successivamente non è stata stipulata la polizza
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** —› 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** —› per il tempo previsto dalla normativa e necessario per adempiere agli obblighi di legge
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** —› 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** —› puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica** dei dati —› in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione** dei dati (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione** del trattamento —› in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** —› puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca** del consenso —› in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** —› puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** —› se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**.

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi **contattare il Garante** con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

• forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso;

• (solo se sei il Contraente) forniti da Sara Assicurazioni S.p.A., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Assicurazioni S.p.A. congiuntamente intese come contitolari del trattamento.

2. PERCHÈ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

• **per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa**. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipula della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, all'occorrenza effettuata anche attraverso questionari anamnestici, visite mediche e altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la gestione del customer care e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, riassicurazione, controlli interno). Questi trattamenti sono **necessari per l'esecuzione del contratto** di cui sei parte **o per l'esecuzione di misure precontrattuali** adottate su tua richiesta ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto.

• per **l'adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto, le verifiche di adeguatezza e le obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà trattarli anche per altre finalità quali:

• per **prevenire, individuare o perseguire frodi**. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;

• per **finalità difensive** in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tan-to in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;

• per **finalità di analisi statistico/attuariale**. Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;

• per finalità amministrative interne, sulla base del legittimo interesse di Sara (titolare), di Sara Assicurazioni S.p.a. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.A. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

Solo se sei il Contraente i tuoi dati personali potranno essere trattati anche per le seguenti finalità:

Approfondimenti

• per l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;
• per **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.A.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, **tutti i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni.
N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, il Titolare ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito.
I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (SOLO PER IL CONTRAENTE)

Alcuni trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:
• la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale;
• l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
• le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici;
• le valutazioni antiriciclaggio che portano all'individuazione di operazione sospette che possono comportare il blocco dell'operazione e la segnalazione all'UIF attraverso la profilatura e l'adeguata verifica della clientela e l'analisi di indicatori di anomalia determinati in virtù di criteri riferiti al cliente (natura giuridica, tipo di attività, comportamento tenuto, area geografica) e riferiti all'operazione (tipologia, modalità, ammontare, frequenza, ragionevolezza in relazione all'attività svolta, ecc.).
Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I **dipendenti di Sara Vita** sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.
I **responsabili del trattamento** agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili e di servizi di consulenza.
I **titolari del trattamento** agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche

Approfondimenti

amministrazioni, istituti di credito, istituti finanziari e/o di factoring, società di revisione, società di riassicurazione, intermediari che operano come titolari autonomi.
I dati potranno inoltre essere comunicati a **Sara Assicurazioni S.p.A. quale titolare del trattamento e alle stesse Sara e Sara Assicurazioni S.p.A. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento** per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate, alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- presso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.
L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.
I **dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza** saranno conservati per **tutta la durata del contratto**. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un **ulteriore periodo di 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza** al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

- Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.
- Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.
- Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).
- Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento revocare il consenso prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso.
- Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre, solo se sei il Contraente, hai il diritto di opporti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms,

Approfondimenti

mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendoti, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16324 del 20/06/1986. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it